Prot. n. 0010092 del 17/11/2026 - [UOR: SI000028 - Classif. III/6]

Regolamento organizzativo e didattico del corso di dottorato di ricerca in "Patrimoni musicali e paesaggi sonori: fonti, spazi, strumenti, pratiche pedagogiche e performative"

Approvato con delibera n. 63 del Consiglio Accademico dell'11/09/2026

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" di Brescia (di seguito, «Conservatorio»), disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di ricerca in «Patrimoni musicali e paesaggi sonori: fonti, spazi, strumenti, pratiche pedagogiche e performative» (di seguito, «Corso»), attivato dal Conservatorio in forma non associata ai sensi del decreto ministeriale 21 febbraio 2024, n. 470. Il Conservatorio è sede amministrativa del Corso.

Articolo 2
Obiettivi formativi, programma di studio e organizzazione del Corso

1. Il Corso ha lo scopo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Istituzioni AFAM, università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
2. Il Corso si propone di formare una nuova generazione di performer-ricercatori capaci di interrogare criticamente la propria pratica artistica, di collocarla in un quadro teorico ampio e transdisciplinare e di restituirla con consapevolezza culturale, storica e sociale. Esso forma figure altamente qualificate in grado di operare nei contesti della ricerca artistica, dell'alta formazione, della progettazione culturale e della mediazione del patrimonio sonoro, integrando dimensione teorica, rigore metodologico e sensibilità creativa.
3. Elemento fondante della formazione è il bilanciamento dinamico e paritetico tra ricerca artistica e ricerca storico-critica. Il percorso dottorale promuove una costante interazione tra teoria e prassi, nella quale la performance costituisce non soltanto l'esito della ricerca, ma anche uno strumento e un dispositivo di produzione della conoscenza. Il dottorando è guidato a concepire e documentare la performance quale forma di conoscenza incarnata, dispositivo di interrogazione delle fonti e modalità di modellazione e risignificazione dei contesti sonori. Le pratiche performative e compositive costituiscono, pertanto, sia strumenti sia oggetti della ricerca.
4. Le competenze attese comprendono: la padronanza avanzata delle pratiche vocali, strumentali, compositive e performative pertinenti al progetto di ricerca; la lettura critica e interdisciplinare delle fonti; la capacità di analisi e di interpretazione storica, critica ed esegetica; la progettazione di interventi culturali e artistici in ambito locale e internazionale; l'utilizzo consapevole delle tecnologie digitali per la documentazione, l'elaborazione, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione del patrimonio musicale e sonoro.
5. Il Corso riconosce il corpo del performer quale strumento conoscitivo e archivio vivente e promuove lo sviluppo di pratiche incarnate e situate, articolate intorno all'ascolto, al movimento, all'interazione tra spazio e suono, all'improvvisazione e alla riflessione critica sull'azione artistica. Le metodologie adottate possono comprendere, in relazione ai singoli progetti, la ricerca-creazione, la ricerca informata dalla performance, l'etnografia del suono e del paesaggio, la musicologia digitale, la cartografia sonora, l'analisi critica della performance, la filologia musicale e la pedagogia musicale avanzata e comparata. È favorito l'impiego di metodi misti e transdisciplinari capaci di porre in dialogo saperi umanistici, artistici, tecnologici e scientifici, nel rispetto delle implicazioni etiche, politiche e sociali della ricerca artistica.

6. Il Corso promuove l'accesso e l'impiego scientificamente consapevole di archivi sonori e iconografici, collezioni strumentali, biblioteche musicali, laboratori di ricerca e piattaforme digitali. Le collaborazioni con università, Istituzioni AFAM, centri di ricerca, musei, fondazioni e istituzioni culturali italiane e straniere concorrono all'internazionalizzazione del percorso e all'inserimento dei dottorandi in contesti avanzati di ricerca e produzione culturale. A tal fine sono favorite la mobilità internazionale, la partecipazione a progetti Erasmus+, ad alleanze accademiche, a reti di ricerca e a piattaforme per la documentazione e la condivisione del patrimonio sonoro.

7. Al termine del percorso, i dottori di ricerca sono in grado di operare in contesti interdisciplinari, progettare esperienze culturali complesse, produrre conoscenza artistica teoricamente fondata e socialmente rilevante, ideare percorsi didattici innovativi e contribuire alla documentazione, digitalizzazione, conservazione e valorizzazione dei patrimoni musicali e sonori. Il Corso promuove lo sviluppo di politiche e pratiche culturali inclusive e sostenibili, coerenti con gli Obiettivi dell'Agenda 2030, e forma professionisti consapevoli della funzione conoscitiva e trasformativa dell'arte musicale, capaci di attivare relazioni tra ricerca, produzione artistica, formazione, territorio e società.

8. Il Corso non è articolato in curricula e ha durata triennale. La decorrenza di ciascun ciclo, il numero complessivo dei posti disponibili, il numero delle borse di studio e le eventuali ulteriori forme di finanziamento sono determinati dagli atti di attivazione e dal relativo bando di ammissione, nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Conservatorio. Al termine del percorso, previo superamento dell'esame finale, il Conservatorio rilascia il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.».

9. La lingua ordinaria del Corso è l'italiano. Le lingue utilizzabili per la presentazione del progetto di ricerca e per lo svolgimento delle prove di ammissione sono stabilite dal bando. La tesi è redatta in lingua italiana oppure, quando previsto dal bando, in lingua inglese; può essere redatta in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti. La tesi è in ogni caso corredata da una sintesi (abstract) in lingua inglese. La lingua della discussione finale è determinata in coerenza con la lingua della tesi e con quanto stabilito dal Collegio e dalla Commissione giudicatrice.

10. L'attività formativa è distinta da quella impartita nei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, è aperta al confronto con le migliori pratiche internazionali ed è strettamente funzionale alle attività di ricerca scientifica e artistica del Corso. Essa è organizzata in:
    a. attività formative comuni, volte a fornire le competenze relative alle metodologie e alle modalità di svolgimento della ricerca artistica, scientifica e tecnologica, nonché le conoscenze comuni necessarie al perseguimento degli obiettivi formativi del Corso;
    b. attività formative specifiche, volte ad acquisire, approfondire o completare le conoscenze e le competenze richieste dai singoli progetti di ricerca;
    c. attività formative svolte presso altre istituzioni italiane o straniere, proposte dal dottorando d'intesa con il proprio gruppo di supervisione e previamente approvate dal Collegio, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e con il progetto di ricerca.

11. In conformità al progetto formativo accreditato, il programma di studio prevede complessivamente **96 ore di attività didattica strutturata nell'arco del triennio**, distribuite in modo da assicurare, per ciascun anno di corso, un impegno compreso tra 20 e 50 ore. Il monte ore triennale è articolato, di norma, come segue:
    a. formazione disciplinare, interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare: 60 ore;
    b. perfezionamento linguistico: 12 ore;
    c. perfezionamento informatico e digitale: 12 ore;
    d. gestione e progettazione della ricerca: 12 ore.

    Nell'ambito della programmazione annuale, il Collegio può modificare la distribuzione delle ore tra le annualità e rimodulare la ripartizione tra gli ambiti di cui alle lettere da a) a d), fermo restando il monte ore complessivo di 96 ore, il rispetto del limite annuale compreso tra 20 e 50 ore e la coerenza con gli obiettivi e con l'impianto del progetto formativo accreditato. Eventuali modifiche del monte ore complessivo sono subordinate agli adempimenti previsti per la modifica del progetto formativo accreditato.

12. Nell'ambito del programma di studio di cui al comma 11, il Corso comprende le seguenti attività:

a. **seminari**, dedicati alla formazione multidisciplinare e transdisciplinare, anche negli ambiti della fisica del suono, della fisiologia del movimento, dell'estetica, dell'economia e del diritto delle arti, dell'organizzazione dello spettacolo e della semiotica;
b. **attività di laboratorio e di ricerca**, dedicate alla presentazione e alla discussione dello stato di avanzamento dei progetti, nonché allo studio e alla realizzazione di attività artistiche coerenti con gli obiettivi scientifici e artistici del Corso;
c. **attività di valorizzazione e disseminazione dei risultati**, anche mediante incontri ed eventi aperti al pubblico, e attività formative relative alla proprietà intellettuale, all'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e alla corretta gestione dei risultati;
d. **attività sulla gestione della ricerca e sui sistemi di ricerca europei e internazionali**, comprendenti la progettazione, l'amministrazione e la rendicontazione dei progetti, nonché la conoscenza dei programmi di finanziamento e delle infrastrutture di ricerca;
e. **attività di perfezionamento linguistico**, con particolare riguardo alla comunicazione accademica e al lessico specialistico delle arti musicali e performative in lingua inglese e, quando funzionale al progetto di ricerca, in altre lingue; \
f. **attività di perfezionamento informatico e digitale**, con particolare riguardo alla gestione dei dati, alla costruzione di banche dati, alla documentazione e all'elaborazione audiovisiva e all'impiego di software per la notazione musicale e per la ricerca;
g. **attività relative all'etica e all'integrità della ricerca, all'uguaglianza di genere, all'inclusione e alla responsabilità sociale**, con particolare attenzione alle specificità della ricerca artistica e performativa.

13. Il Collegio approva annualmente il programma delle attività formative, indicando per ciascuna attività gli obiettivi, la durata, le modalità di svolgimento, l'eventuale carattere obbligatorio e le modalità di verifica. Le attività possono svolgersi presso il Conservatorio, presso altre strutture qualificate italiane o straniere oppure, quando autorizzato dal Collegio e compatibile con gli obiettivi formativi, mediante modalità telematiche sincrone. Il Collegio individua le attività formative obbligatorie; la relativa frequenza e la disciplina delle assenze sono regolate dall'articolo 9, comma 5.

14. L'assicurazione della qualità del Corso è disciplinata dall'articolo 13.

Articolo 3
Composizione, nomina e integrazione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti del Corso, di seguito «Collegio», è composto, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere, da soggetti appartenenti ad ambiti scientifici e artistici coerenti con gli obiettivi formativi e di ricerca del Corso. La sua composizione deve rispettare in ogni momento i requisiti quantitativi e qualitativi stabiliti dall'articolo 4 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Conservatorio, dall'articolo 4 del decreto ministeriale 21 febbraio 2024, n. 470, dalle Linee guida approvate con decreto ministeriale 12 giugno 2024, n. 778, e dalle relative successive modifiche e integrazioni.

2. Il Collegio opera nella composizione risultante dal decreto direttoriale di nomina e dai successivi decreti di integrazione o modifica. L'elenco aggiornato dei componenti, con l'indicazione della qualifica e dell'Istituzione di appartenenza, è pubblicato nella pagina istituzionale del Corso. La composizione esistente alla data di approvazione del presente Regolamento può essere riportata in un allegato avente funzione meramente ricognitiva.

3. Il Collegio è nominato con decreto del Direttore del Conservatorio, previa deliberazione del Consiglio Accademico. Le sostituzioni, le integrazioni e le modifiche della composizione sono proposte dal Collegio al Consiglio Accademico e sono disposte con decreto del Direttore, previa deliberazione del medesimo Consiglio, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e degli eventuali adempimenti richiesti ai fini dell'accreditamento.

4. In ciascun anno accademico il Collegio opera, salvo diversa determinazione adottata dai competenti organi del Conservatorio, nell'ultima composizione accreditata e coordina unitariamente tutti i cicli attivi del Corso.

5. Il Collegio è integrato da due rappresentanti dei dottorandi, nominati dalla Consulta degli Studenti del Conservatorio a seguito della procedura di cui al comma 7. I rappresentanti partecipano alle riunioni con diritto di voto esclusivamente per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del Corso.
6. I rappresentanti dei dottorandi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti:
   a) la valutazione individuale dei dottorandi e l'ammissione agli anni successivi o all'esame finale;
   b) l'assegnazione, la sostituzione e la valutazione dell'operato dei supervisori e dei co-supervisori;
   c) le procedure di ammissione al Corso e la composizione delle relative commissioni;
   d) la designazione dei valutatori delle tesi e la composizione delle commissioni per l'esame finale;
   e) procedimenti disciplinari, situazioni personali o ogni altra questione nella quale sussista un conflitto di interessi.
7. La procedura elettorale della rappresentanza studentesca è indetta dalla Consulta degli Studenti. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al Corso al momento dell'indizione, esclusi quelli in co-tutela iscritti in via principale presso un'Istituzione estera. Qualora il numero dei candidati sia pari o inferiore al numero dei rappresentanti da eleggere, essi sono proclamati eletti senza necessità di votazione. Negli altri casi, il quorum di validità della votazione è pari al 15 per cento degli aventi diritto. L'atto di indizione stabilisce le ulteriori modalità della procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza, segretezza e libertà del voto.
8. Il mandato dei rappresentanti dura sino alla conclusione del ciclo formativo al quale sono iscritti e, in ogni caso, cessa anticipatamente con la perdita della qualifica di dottorando del Corso. In caso di cessazione anticipata dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, il Direttore dispone la riattivazione della procedura di cui al comma 7, che è indetta e gestita dalla Consulta degli Studenti.

Articolo 4
Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti:
   a) elegge al proprio interno il Coordinatore, secondo quanto previsto dal Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Conservatorio, e prende atto della designazione del Vicecoordinatore effettuata dal Coordinatore;
   b) programma, approva e verifica l'offerta formativa e le attività di ricerca del Corso, assicurandone la coerenza con il progetto formativo accreditato e con il presente Regolamento;
   c) assegna a ciascun dottorando il gruppo di supervisione e delibera le eventuali integrazioni, sostituzioni o modifiche della sua composizione;
   d) approva i piani formativi individuali e sovrintende allo svolgimento delle attività scientifiche, artistiche e formative dei dottorandi, anche mediante il monitoraggio esercitato dai gruppi di supervisione;
   e) delibera sulle verifiche dell'attività dei dottorandi, sull'ammissione agli anni successivi e sull'ammissione all'esame finale, nonché sulle ulteriori materie di propria competenza previste dalla normativa vigente e dal Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Conservatorio;
   f) propone al Direttore e agli altri organi competenti la stipula di convenzioni di co-tutela con Istituzioni estere, finalizzate al rilascio di un titolo doppio o congiunto, nel rispetto della normativa vigente;
   g) propone la composizione delle commissioni giudicatrici per l'ammissione al Corso, successivamente nominate con decreto del Direttore;
   h) propone i nominativi dei valutatori delle tesi, successivamente nominati con decreto del Direttore;
   i) propone la composizione delle commissioni per l'esame finale, successivamente nominate con decreto del Direttore;
   j) riferisce al Consiglio Accademico in merito all'organizzazione, alle attività e ai risultati del Corso;
   k) formula la proposta di attivazione annuale del Corso e del numero dei posti ai fini dei successivi adempimenti degli organi competenti, secondo l'articolo 3 del Regolamento dei corsi di dottorato;
   l) propone al Direttore eventuali modifiche o integrazioni al bando di ammissione;

m) propone ai Dipartimenti interessati la stipula di convenzioni con Istituzioni AFAM, università, enti pubblici o privati e istituzioni culturali;
n) propone al Consiglio Accademico l'adozione del presente Regolamento e le sue successive modifiche e integrazioni;
o) propone al Consiglio Accademico le modifiche o integrazioni della propria composizione;
p) cura il monitoraggio e il riesame periodico delle attività formative e di ricerca, secondo il sistema di assicurazione della qualità adottato dal Conservatorio;
q) può costituire commissioni o gruppi di lavoro con funzioni istruttorie, senza delegare loro le competenze deliberative riservate al Collegio.

2. Il Collegio si riunisce in presenza, in modalità telematica o in modalità mista, nel rispetto del Regolamento del Conservatorio sullo svolgimento delle riunioni telematiche. Esso si riunisce almeno una volta ogni due mesi e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga necessario. Il Coordinatore è inoltre tenuto a convocarlo su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

3. La convocazione è trasmessa mediante posta elettronica istituzionale almeno cinque giorni prima della seduta e indica la data, l'orario, la modalità di partecipazione e l'ordine del giorno, articolato per punti specifici. La documentazione necessaria è resa disponibile contestualmente alla convocazione o comunque in tempo utile per il suo esame. In caso di motivata urgenza, il termine può essere ridotto, assicurando di norma un preavviso non inferiore a quarantotto ore.

4. Le sedute sono presiedute dal Coordinatore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicecoordinatore. In caso di assenza o impedimento di entrambi, la seduta è presieduta dal Decano del Collegio.

5. Le sedute sono valide quando tutti gli aventi titolo siano stati regolarmente convocati e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nel computo per la determinazione della maggioranza non si tiene conto dei componenti che abbiano previamente giustificato per iscritto la propria assenza; si tiene invece conto dei componenti tenuti all'astensione obbligatoria per situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, i quali non partecipano alla discussione né alla deliberazione sul relativo punto, secondo quanto previsto dal comma 9. I rappresentanti dei dottorandi sono computati esclusivamente per i punti relativi alle questioni didattiche e organizzative per i quali dispongono del diritto di voto.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto sul singolo punto, salvo che la normativa vigente o i regolamenti del Conservatorio prevedano una maggioranza diversa. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le votazioni si svolgono ordinariamente in forma palese, anche mediante gli strumenti previsti per le sedute telematiche. Le deliberazioni riguardanti persone sono assunte a scrutinio segreto quando ciò sia previsto dalla normativa o sia richiesto da almeno un componente avente diritto al voto.

7. Di ogni seduta è redatto un verbale, sottoscritto da chi presiede e dal segretario verbalizzante. Il verbale indica almeno i partecipanti, gli assenti, i componenti che si siano astenuti o allontanati per conflitto di interessi, i principali contenuti della discussione, le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni. Il verbale è sottoposto all'approvazione del Collegio nella prima seduta utile ed è conservato secondo le procedure documentali del Conservatorio. Le deliberazioni urgenti possono essere dichiarate immediatamente esecutive.

8. Il Coordinatore può invitare a partecipare alla trattazione di specifici punti, senza diritto di voto, soggetti la cui audizione sia ritenuta utile. Il Collegio ratifica l'invito all'inizio della seduta. Gli invitati partecipano esclusivamente alla trattazione dei punti per i quali sono stati convocati e lasciano la seduta prima della deliberazione.

9. Nessun componente può partecipare alla discussione o alla deliberazione su questioni che lo riguardino personalmente, che riguardino un proprio parente o affine fino al quarto grado o rispetto alle quali sussista comunque un conflitto, anche potenziale, di interessi. Il componente è tenuto a dichiarare tempestivamente la situazione e ad allontanarsi durante la trattazione del punto; tale circostanza è riportata nel verbale.

Articolo 5 Accesso al corso

1. L'ammissione al Corso avviene, senza limitazioni di cittadinanza, mediante selezione pubblica indetta con cadenza almeno annuale, nel rispetto dei requisiti di accesso stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Conservatorio. Le modalità e i termini di presentazione della domanda, i posti disponibili, le borse di studio, le eventuali tematiche vincolate e ogni ulteriore disposizione relativa alla procedura sono stabiliti dal bando.
2. Il bando indica la documentazione necessaria alla partecipazione e alla valutazione dei candidati. Essa comprende, di norma:
   a) la domanda di partecipazione, corredata da un documento di identità in corso di validità;
   b) l'indicazione del titolo di accesso posseduto o da conseguire entro il termine previsto dal bando, con la relativa votazione finale e l'elenco degli esami sostenuti;
   c) il curriculum formativo, artistico, scientifico e professionale;
   d) un abstract della tesi conclusiva del percorso accademico o universitario precedente, qualora prevista;
   e) un progetto di ricerca coerente con le tematiche del Corso e con le eventuali tematiche specifiche delle borse messe a concorso;
   f) l'elenco delle pubblicazioni, delle produzioni artistiche e degli altri titoli che il candidato intende sottoporre a valutazione;
   g) ogni altra documentazione espressamente richiesta dal bando.
3. Il bando può prevedere la presentazione di una o più lettere di referenza, redatte da soggetti qualificati in grado di esprimere una valutazione motivata sull'attitudine del candidato alla ricerca. Le lettere hanno esclusiva funzione informativa, non costituiscono requisito autonomo di ammissione e non sono oggetto di attribuzione di uno specifico punteggio. La Commissione fonda in ogni caso la propria valutazione sui titoli, sul progetto di ricerca e sul colloquio.
4. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito si articola nelle seguenti fasi:
   a) valutazione dei titoli e del progetto di ricerca, fino a un massimo di 30 punti;
   b) colloquio, fino a un massimo di 30 punti.

   Ciascuna fase è superata con un punteggio non inferiore a 18 punti su 30. Sono ammessi al colloquio esclusivamente i candidati che abbiano superato la prima fase.
5. La valutazione dei titoli tiene conto, in relazione alla pertinenza rispetto agli obiettivi del Corso:
   a) del percorso accademico o universitario e delle relative valutazioni;
   b) degli ulteriori percorsi di formazione e perfezionamento;
   c) delle esperienze di ricerca e di partecipazione a gruppi o progetti di ricerca;
   d) delle attività e produzioni artistiche, performative, compositive o tecnologiche;
   e) delle pubblicazioni scientifiche e artistiche;
   f) delle borse di studio, degli stage e dei periodi di formazione o ricerca svolti in Italia o all'estero;
   g) delle esperienze didattiche e professionali pertinenti;
   h) delle competenze linguistiche, digitali e metodologiche documentate.
6. Il progetto di ricerca è valutato sulla base dei seguenti criteri generali:
   a) coerenza con gli obiettivi, gli ambiti e le metodologie del Corso e con l'eventuale tematica della borsa;
   b) rilevanza e originalità della proposta;
   c) chiarezza della domanda di ricerca, degli obiettivi e del quadro teorico e critico di riferimento;
   d) appropriatezza e consapevolezza delle metodologie artistiche, scientifiche e tecnologiche proposte;
   e) capacità di integrare, ove pertinente, ricerca artistica e ricerca storico-critica e di sviluppare una prospettiva interdisciplinare o transdisciplinare;
   f) fattibilità del progetto nell'arco del triennio, anche in relazione alle risorse e alle strutture disponibili;
   g) consapevolezza delle implicazioni etiche, giuridiche e sociali della ricerca;

h) qualità, chiarezza e coerenza complessiva dell'esposizione.

7. Il colloquio è volto a:
   a) discutere e approfondire il progetto di ricerca presentato;
   b) verificare la preparazione del candidato negli ambiti pertinenti alla proposta;
   c) accertare l'attitudine alla ricerca, la capacità critica, argomentativa e progettuale e, quando pertinente, le competenze artistiche e performative;
   d) valutare la consapevolezza metodologica e la capacità di collocare il progetto in un contesto interdisciplinare e internazionale;
   e) verificare le motivazioni, la sostenibilità del percorso proposto e la disponibilità all'impegno richiesto dalla formazione dottorale;
   f) accertare la conoscenza della lingua inglese e, per i candidati non italofoni, una conoscenza della lingua italiana adeguata allo svolgimento delle attività del Corso, secondo quanto specificato nel bando.

   Il bando può prevedere che il colloquio si svolga, in tutto o in parte, in lingua inglese e, quando ne ricorrano le condizioni, mediante collegamento telematico.

8. Il bando stabilisce, per quanto possibile, la ripartizione dei punteggi tra le diverse categorie di titoli, il progetto di ricerca e gli elementi oggetto del colloquio. Gli eventuali ulteriori criteri e sottocriteri di valutazione sono determinati dalla Commissione nella prima seduta, prima dell'esame delle candidature, e sono riportati nel relativo verbale.

9. La graduatoria finale è formata sommando i punteggi conseguiti nelle due fasi. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito almeno 36 punti su 60, avendo ottenuto almeno 18 punti in ciascuna fase. I posti e le borse sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria e nel rispetto delle eventuali specifiche tematiche e condizioni indicate dal bando.

10. Il bando può prevedere posti riservati, borse a tematica vincolata o procedure differenziate nei casi consentiti dalla normativa e dal Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Conservatorio. In tali casi sono definite preventivamente le relative condizioni di partecipazione, i criteri di valutazione e le modalità di formazione delle graduatorie.

Articolo 6
Gruppo di supervisione: composizione, funzioni e monitoraggio

1. Entro sessanta giorni dall'inizio del primo anno di corso, il Collegio assegna a ciascun dottorando un supervisore, di seguito «supervisore principale», e uno o più co-supervisori, che costituiscono congiuntamente il «gruppo di supervisione». In sede di prima applicazione del presente Regolamento, qualora il termine sia già decorso, il Collegio provvede entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore. Il supervisore principale e i co-supervisori possono essere scelti anche tra soggetti esterni al Collegio o al Conservatorio, fermo restando che:
   a. almeno uno dei componenti del gruppo deve essere scelto tra i componenti del Collegio afferenti al Conservatorio e deve essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al Collegio medesimo;
   b. almeno uno dei componenti del gruppo deve essere di provenienza accademica.

2. La composizione del gruppo di supervisione è deliberata dal Collegio a seguito di un'istruttoria condotta dal Coordinatore o da un suo delegato, tenuto conto:
   a. della coerenza delle competenze scientifiche, artistiche, metodologiche e professionali dei componenti con il progetto di ricerca;
   b. della complementarità delle competenze presenti nel gruppo;
   c. della tematica dell'eventuale borsa assegnata;
   d. delle esigenze formative e delle prospettive di sviluppo del dottorando;
   e. della presumibile continuità della supervisione per l'intera durata del percorso;
   f. della disponibilità e del carico complessivo di supervisione dei soggetti individuati.

   Il dottorando è sentito prima della deliberazione, fermo restando che la decisione compete al Collegio.

3. Nell'ambito del gruppo di supervisione il Collegio individua:
   a. il **supervisore principale**, interno o esterno al Collegio, al quale sono attribuite la responsabilità primaria dell'indirizzo scientifico e artistico del progetto e la funzione di coordinamento delle attività di supervisione;
   b. uno o più **co-supervisori**, chiamati a contribuire allo sviluppo del progetto negli ambiti di rispettiva competenza;
   c. qualora il supervisore principale sia esterno al Collegio, un **referente interno**, obbligatoriamente individuato tra i co-supervisori appartenenti al Collegio e afferenti al Conservatorio.

   Il referente interno, qualora designato ai sensi della lettera c), assicura il raccordo tra il dottorando, il supervisore principale, il Coordinatore, il Collegio e gli uffici del Conservatorio e concorre a verificare il rispetto delle scadenze e degli adempimenti istituzionali e amministrativi.

   Quando il supervisore principale appartiene al Collegio, non è designato un distinto referente interno. In tal caso, le funzioni di raccordo istituzionale sono svolte dal supervisore principale, con la collaborazione del componente del gruppo afferente al Conservatorio, ove diverso.

4. Il Collegio assicura, di norma, che almeno uno dei componenti del gruppo abbia una documentata esperienza nella supervisione di percorsi di ricerca o di formazione avanzata. Tutti i componenti devono possedere una qualificazione scientifica, artistica o professionale adeguata ai compiti loro affidati. I componenti del gruppo sono tenuti a dichiarare qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale, che possa compromettere l'imparzialità o la regolarità della supervisione. In presenza di un conflitto, il Collegio adotta le misure necessarie, anche mediante l'integrazione o la modifica della composizione del gruppo.

5. I componenti esterni al Collegio o al Conservatorio accettano formalmente l'incarico e si impegnano a osservare la normativa vigente, il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Conservatorio, il presente Regolamento e le deliberazioni del Collegio applicabili alle attività di supervisione.

6. Entro trenta giorni dalla costituzione del gruppo, il dottorando e i componenti del gruppo tengono una riunione iniziale e predispongono un **programma di supervisione**, coordinato con il Piano formativo individuale, nel quale sono indicati almeno:
   a. il ruolo e le responsabilità di ciascun componente;
   b. le principali fasi di sviluppo della ricerca, anche mediante rinvio al Piano formativo individuale;
   c. la frequenza e le modalità degli incontri;
   d. le modalità e i tempi di trasmissione dei materiali e di restituzione dei riscontri;
   e. le principali scadenze interne;
   f. le eventuali necessità formative, strumentali, documentarie o di mobilità;
   g. le responsabilità relative all'etica e all'integrità della ricerca, alla gestione dei dati, alla proprietà intellettuale, al diritto d'autore, alla riservatezza e all'impiego trasparente e responsabile degli strumenti digitali.

   Il programma è trasmesso al Coordinatore e può essere aggiornato nel corso del triennio quando intervengano modifiche rilevanti nel progetto, nell'organizzazione della supervisione o nelle esigenze formative del dottorando.

7. Gli incontri formali di supervisione si svolgono con regolarità, in presenza o in modalità telematica, tenuto conto della fase e della natura del progetto. Essi hanno luogo, di norma, con cadenza mensile e comunque in numero non inferiore a otto per ciascun anno di corso. Il gruppo di supervisione nella sua composizione completa si riunisce almeno tre volte per ciascun anno:
   a. in occasione della definizione o dell'aggiornamento del Piano formativo individuale;
   b. per il monitoraggio intermedio dello stato di avanzamento della ricerca;
   c. in preparazione della verifica annuale o della valutazione conclusiva.

   Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento, il numero degli incontri è proporzionato al periodo residuo dell'annualità.

8. Gli incontri formali sono documentati mediante un unico **registro progressivo della supervisione**, aggiornato dal dottorando entro cinque giorni lavorativi dall'incontro e validato o integrato dal supervisore principale entro i successivi dieci giorni lavorativi. Il registro indica sinteticamente:

a. la data, la modalità di svolgimento e i partecipanti;
b. i materiali esaminati;
c. lo stato di avanzamento della ricerca;
d. le principali indicazioni e i riscontri forniti;
e. le attività concordate, i soggetti incaricati e le relative scadenze;
f. le eventuali criticità emerse.

Il registro è conservato negli spazi istituzionali individuati dal Conservatorio e concorre alla documentazione del percorso e al monitoraggio della qualità della supervisione.

9. Il gruppo di supervisione ha il compito di:
   a. assistere il dottorando nella progressiva definizione e nell'eventuale revisione del progetto, degli obiettivi, delle metodologie e dei risultati attesi;
   b. concordare con il dottorando il Piano formativo individuale da sottoporre all'approvazione del Collegio;
   c. assicurare un indirizzo scientifico e artistico coerente, rispettando l'autonomia e la responsabilità del dottorando;
   d. monitorare con continuità lo stato di avanzamento della ricerca e l'assolvimento degli obblighi formativi;
   e. fornire riscontri chiari, costruttivi e tempestivi sui materiali presentati, di norma entro venti giorni lavorativi, salvo un diverso termine concordato in ragione della natura o dell'estensione dei materiali;
   f. concordare obiettivi intermedi e scadenze realistiche;
   g. orientare il dottorando in materia di metodologie della ricerca artistica e scientifica, etica e integrità della ricerca, gestione dei dati, proprietà intellettuale, diritto d'autore, riservatezza e disseminazione dei risultati;
   h. valutare e sostenere la partecipazione a convegni, produzioni artistiche, reti e progetti di ricerca, pubblicazioni e periodi di studio o ricerca in Italia e all'estero;
   i. verificare, per quanto di competenza, l'adeguatezza delle risorse e delle infrastrutture necessarie allo svolgimento del progetto, segnalando eventuali carenze al Coordinatore;
   j. individuare tempestivamente le eventuali criticità e proporre le misure necessarie al loro superamento;
   k. predisporre le relazioni annuali e finali previste dal presente Regolamento.
10. Nell'ambito del rapporto di supervisione, il dottorando è responsabile dello sviluppo della propria ricerca e della qualità, dell'integrità e della tempestiva realizzazione dei relativi risultati. In particolare, è tenuto a:
   a. partecipare con regolarità agli incontri concordati e prepararli adeguatamente;
   b. trasmettere i materiali nei tempi stabiliti;
   c. aggiornare il registro progressivo della supervisione e dare seguito alle attività concordate;
   d. mantenere costantemente informato il gruppo sullo stato della ricerca;
   e. comunicare tempestivamente difficoltà, ritardi, variazioni del progetto o circostanze che possano incidere sul regolare svolgimento del percorso;
   f. prendere in seria considerazione i riscontri ricevuti, fermo restando il proprio apporto critico e la propria autonomia di ricerca;
   g. rispettare la normativa, i regolamenti e le disposizioni in materia di etica, integrità della ricerca, sicurezza, gestione dei dati, proprietà intellettuale, diritto d'autore e riservatezza.
11. Il supervisore principale, sentiti i co-supervisori e sulla base della documentazione del percorso, redige una relazione annuale sull'attività del dottorando. La relazione dà conto almeno:
   a. della regolarità e dell'efficacia degli incontri di supervisione;
   b. dello stato di avanzamento della ricerca rispetto al Piano formativo approvato;
   c. dell'assolvimento degli obblighi formativi;
   d. dei risultati scientifici, artistici e di disseminazione conseguiti;
   e. delle eventuali criticità e delle misure adottate o proposte;
   f. del parere motivato sull'ammissione all'anno successivo.

La relazione è comunicata al dottorando almeno dieci giorni lavorativi prima della verifica annuale. Il dottorando può presentare osservazioni scritte entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione. La relazione e le eventuali osservazioni sono trasmesse al Coordinatore almeno cinque giorni lavorativi prima della verifica. Decorso il termine assegnato al dottorando, la procedura prosegue anche in assenza di osservazioni.

12. Per il terzo anno, il supervisore principale, sentiti i co-supervisori, redige con le modalità di cui al comma precedente una relazione finale sull'intero percorso, sullo stato della tesi e sugli eventuali ulteriori prodotti scientifici, artistici, performativi, compositivi, tecnologici o documentari, formulando un parere motivato ai fini della valutazione conclusiva e dell'avvio della procedura di valutazione esterna della tesi.
13. Qualora emergano ritardi significativi, insufficiente avanzamento, mancato rispetto degli obblighi o altre criticità suscettibili di incidere sul regolare svolgimento del percorso, il gruppo di supervisione ne informa tempestivamente e in forma chiara il dottorando. Il gruppo predispone un **piano di miglioramento**, nel quale sono indicati:
    a. le criticità rilevate;
    b. le attività correttive richieste;
    c. i risultati attesi;
    d. le scadenze e le modalità di verifica.

    Il piano è condiviso con il dottorando e conservato nella documentazione del percorso. Quando la criticità possa incidere sulla prosecuzione del Corso, il supervisore principale informa tempestivamente il referente interno, qualora designato ai sensi del comma 3, e il Coordinatore. Le misure previste dal presente comma non sostituiscono le verifiche e le deliberazioni di competenza del Collegio.
14. Ciascun componente del gruppo comunica tempestivamente al Coordinatore, al dottorando e agli altri componenti ogni indisponibilità che possa compromettere la continuità della supervisione. Quando l'indisponibilità abbia durata prevedibilmente superiore a trenta giorni o incida su scadenze rilevanti, il Collegio provvede all'integrazione o alla sostituzione temporanea o definitiva del componente, assicurando il necessario passaggio di consegne e la continuità del percorso.
15. La modifica della composizione del gruppo può essere richiesta, mediante istanza motivata, dal dottorando o da uno dei supervisori. Il Coordinatore acquisisce separatamente le osservazioni dei soggetti interessati e sottopone la questione al Collegio, che delibera di norma entro trenta giorni. La procedura deve salvaguardare la continuità del percorso, la riservatezza delle persone coinvolte, l'imparzialità della decisione e l'interesse formativo del dottorando. Le ragioni e le modalità della modifica sono adeguatamente documentate.
16. I supervisori e i co-supervisori partecipano, ove attivate dal Conservatorio, alle iniziative di formazione e aggiornamento dedicate alla supervisione dottorale, all'assicurazione della qualità, all'integrità della ricerca, all'inclusione e alla prevenzione e gestione dei conflitti.

Articolo 7
Piano formativo individuale e programma annuale delle attività

1. Per ciascun anno di corso, ogni dottorando predispone un piano formativo individuale, di seguito «Piano formativo», contenente gli obiettivi di studio e di ricerca e il programma delle attività da svolgere nell'anno di riferimento. Il Piano è elaborato dal dottorando d'intesa con il proprio gruppo di supervisione ed è sottoposto all'approvazione del Collegio. Il Piano relativo al primo anno contiene anche un quadro indicativo dello sviluppo complessivo del progetto nell'arco del triennio.
2. Il Piano formativo indica almeno:
    a) il titolo, anche provvisorio, del progetto di ricerca e una sua sintetica descrizione;
    b) le domande di ricerca, gli obiettivi e i risultati attesi per l'anno di riferimento;
    c) il quadro teorico, storico-critico e artistico di riferimento e le metodologie previste;
    d) le fasi di sviluppo della ricerca, gli obiettivi intermedi e le relative scadenze;
    e) le attività formative comuni, specifiche ed esterne che il dottorando intende svolgere, con l'indicazione, ove disponibile, della durata e delle modalità di verifica;

f) le attività artistiche, performative, compositive, laboratoriali, documentarie, tecnologiche o sperimentali previste;
g) i prodotti scientifici e artistici programmati, comprese pubblicazioni, esecuzioni, composizioni, edizioni, registrazioni, banche dati, prototipi, installazioni, strumenti digitali o altri risultati coerenti con il progetto;
h) le attività di disseminazione, valorizzazione, terza missione e partecipazione a convegni, seminari, workshop o reti di ricerca;
i) gli eventuali periodi di studio o ricerca presso altre Istituzioni italiane o straniere, specificandone sede, durata, obiettivi e sostenibilità finanziaria;
j) le eventuali attività di tutorato, didattica integrativa o altre attività esterne già autorizzate o delle quali si intenda richiedere l'autorizzazione;
k) le risorse, le strutture, le collezioni, gli archivi, le attrezzature e i servizi necessari allo svolgimento della ricerca;
l) una previsione indicativa dell'impiego del budget individuale per la ricerca, articolata per principali attività, categorie di spesa, importi presunti ed eventuali ulteriori fonti di finanziamento, secondo quanto previsto dall'articolo 11;
m) gli eventuali adempimenti relativi all'etica e all'integrità della ricerca, alla sicurezza, alla gestione e conservazione dei dati, alla proprietà intellettuale, al diritto d'autore, alla riservatezza e al trattamento dei dati personali;
n) le principali criticità prevedibili e le misure individuate per prevenirle o affrontarle.

3. l Piano formativo è trasmesso al Coordinatore secondo le seguenti scadenze:
   a) per il primo anno, entro il 31 marzo;
   b) per il secondo e il terzo anno, entro il 31 gennaio.

   Il Piano è corredato dal parere del supervisore principale, formulato dopo aver sentito i co-supervisori, e dalla presa d'atto del referente interno del gruppo di supervisione, qualora designato ai sensi dell'articolo 6, comma 3. Qualora l'assegnazione del gruppo di supervisione avvenga oltre i termini ordinari previsti dall'articolo 6, il Coordinatore stabilisce una diversa scadenza, assicurando al dottorando un termine adeguato per la predisposizione del documento.

4. Il Collegio approva il Piano, con le eventuali modifiche o integrazioni ritenute necessarie, di norma entro trenta giorni dal ricevimento e comunque nella prima seduta utile. Qualora richieda modifiche sostanziali, il Collegio stabilisce un termine non superiore a venti giorni lavorativi entro il quale il dottorando, d'intesa con il gruppo di supervisione, presenta la versione aggiornata. Il Piano approvato è comunicato al dottorando e al gruppo di supervisione ed è conservato negli spazi istituzionali individuati dal Conservatorio.

5. Il Piano può essere modificato nel corso dell'anno quando l'evoluzione della ricerca, sopravvenute esigenze scientifiche o artistiche, la disponibilità delle fonti, delle strutture o delle risorse, oppure altre circostanze motivate rendano necessario adeguare il programma approvato. Sono sottoposte alla preventiva approvazione del Collegio le modifiche sostanziali riguardanti, in particolare:
   a) gli obiettivi principali o l'impostazione metodologica della ricerca;
   b) la natura dei principali prodotti scientifici o artistici;
   c) periodi strutturati di mobilità o di soggiorno di ricerca non precedentemente previsti, nonché le mobilità che comportino una modifica sostanziale degli obiettivi, delle attività o della programmazione approvati nel Piano formativo; restano escluse le missioni brevi coerenti con il progetto e autorizzabili secondo quanto previsto dall'articolo 10;
   d) variazioni rilevanti nell'impiego delle risorse o del budget;
   e) attività che richiedano specifiche autorizzazioni etiche, amministrative o istituzionali.

   Gli adeguamenti operativi di minore entità sono concordati con il gruppo di supervisione, documentati nelle note degli incontri e riepilogati nella relazione annuale.

6. L'approvazione del Piano formativo attesta la coerenza delle attività programmate con il percorso dottorale, ma non sostituisce le specifiche autorizzazioni previste dal presente Regolamento, dal Regolamento dei

corsi di dottorato di ricerca del Conservatorio e dalle procedure amministrativo-contabili vigenti. Restano pertanto soggetti alle rispettive procedure, in particolare, le missioni e le mobilità, l'utilizzo del budget individuale, gli acquisti e i rimborsi, le attività lavorative, il tutorato, la didattica integrativa, il trattamento dei dati e le attività soggette a valutazione etica o ad altre autorizzazioni.

7. Al termine di ciascun anno di corso, il dottorando redige una relazione annuale sulle attività effettivamente svolte e sui risultati conseguiti rispetto al Piano formativo approvato. La relazione è trasmessa al Coordinatore, al supervisore principale e al referente interno, qualora designato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, almeno trenta giorni prima della verifica annuale prevista dall'articolo 8, entro il termine annualmente stabilito dal Collegio.
8. La relazione annuale indica almeno:
   a) lo stato di avanzamento della ricerca e il grado di conseguimento degli obiettivi programmati;
   b) le attività formative frequentate e le eventuali verifiche sostenute;
   c) le attività di ricerca, laboratorio, produzione artistica e sperimentazione svolte;
   d) le pubblicazioni e gli altri prodotti scientifici o artistici realizzati, presentati, sottoposti a valutazione o in corso di elaborazione;
   e) la partecipazione a convegni, seminari, workshop, masterclass, produzioni, reti e progetti di ricerca;
   f) le attività di disseminazione, valorizzazione e terza missione;
   g) i periodi di mobilità e soggiorno presso altre Istituzioni;
   h) le attività di tutorato, didattica integrativa e supporto agli studenti eventualmente svolte;
   i) l'utilizzo del budget per la ricerca;
   j) gli eventuali scostamenti rispetto al Piano, con la relativa motivazione;
   k) le criticità incontrate e le misure adottate;
   l) una sintetica autovalutazione e l'indicazione delle attività da sviluppare nell'anno successivo.

   Per il terzo anno, la relazione assume carattere conclusivo e riepiloga l'intero percorso dottorale ai fini delle verifiche previste dagli articoli 8 e 12.
9. Il Piano formativo approvato, le eventuali modifiche autorizzate e la relazione annuale costituiscono la documentazione di riferimento per il monitoraggio in itinere e per la verifica annuale dell'assolvimento degli obblighi formativi. La valutazione tiene conto della natura evolutiva della ricerca e non si limita alla corrispondenza formale fra attività programmate e attività svolte, purché gli scostamenti risultino motivati, documentati e coerenti con gli obiettivi del progetto.
10. La mancata presentazione del Piano formativo o della relazione annuale entro i termini stabiliti, in assenza di giustificati motivi tempestivamente comunicati, costituisce inadempimento degli obblighi del dottorando ed è valutata dal Collegio ai fini della verifica prevista dall'articolo 8.
11. Il Collegio approva i modelli per la predisposizione del Piano formativo e della relazione annuale e ne assicura la disponibilità attraverso i canali istituzionali del Corso.

Articolo 8
Monitoraggio in itinere, verifiche annuali e valutazione conclusiva

1. Il percorso di ciascun dottorando è sottoposto a monitoraggio continuo da parte del gruppo di supervisione e alle seguenti procedure collegiali:
   a. un monitoraggio in itinere, svolto di norma entro il 31 luglio di ciascun anno;
   b. una verifica annuale, ai fini dell'ammissione all'anno successivo, svolta per il primo e il secondo anno di norma entro il 20 dicembre;
   c. una valutazione conclusiva del percorso, svolta nel terzo anno secondo il calendario deliberato dal Collegio, in tempo utile per assicurare il rispetto delle scadenze relative alla presentazione e alla valutazione della tesi.

2. Il monitoraggio in itinere ha finalità formative e preventive e non produce autonomamente effetti sulla carriera del dottorando. Esso è condotto dal gruppo di supervisione, nella sua composizione completa, sulla base della scheda di monitoraggio intermedio predisposta dal Collegio. Il monitoraggio verifica almeno:
   a. lo stato di avanzamento della ricerca rispetto al Piano formativo;
   b. lo svolgimento delle attività formative;
   c. la regolarità e l'efficacia della supervisione;
   d. l'adeguatezza delle risorse e delle condizioni di ricerca;
   e. le eventuali criticità scientifiche, artistiche, metodologiche, organizzative o personali che incidano sul percorso.

   L'esito è documentato per iscritto. Qualora emergano criticità significative, è predisposto il piano di miglioramento previsto dall'articolo 6.

3. La verifica annuale e la valutazione conclusiva si fondano almeno sulla seguente documentazione:
   a. il Piano formativo approvato e le eventuali modifiche intervenute;
   b. la relazione annuale o conclusiva del dottorando prevista dall'articolo 7;
   c. la relazione annuale o finale del supervisore principale prevista dall'articolo 6 e le eventuali osservazioni del dottorando;
   d. la scheda di monitoraggio intermedio;
   e. gli eventuali piani di miglioramento e la documentazione relativa alla loro attuazione;
   f. la documentazione delle attività formative, scientifiche, artistiche, performative e di disseminazione svolte.

   La documentazione è resa disponibile ai componenti del Collegio in tempo utile per il suo esame e, di norma, almeno dieci giorni lavorativi prima della seduta.

4. Nell'ambito della verifica annuale, ciascun dottorando presenta al Collegio lo stato di avanzamento della ricerca, i risultati conseguiti, le attività formative svolte, gli eventuali scostamenti dal Piano e le attività programmate per la fase successiva. Alla presentazione segue una discussione con il Collegio. Per ciascun dottorando, il Collegio individua almeno un proprio componente non appartenente al relativo gruppo di supervisione, incaricato di esaminare preventivamente la documentazione e di introdurre la discussione. Tale funzione ha carattere istruttorio e non sostituisce la valutazione collegiale. Il dottorando e i rappresentanti dei dottorandi non partecipano alla successiva discussione riservata e alla deliberazione sulla valutazione individuale.

5. La valutazione tiene conto, in relazione all'anno di corso, alla natura del progetto e alla fase di sviluppo della ricerca:
   a. del grado di conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano formativo;
   b. della qualità, originalità e rilevanza scientifica e artistica dei risultati raggiunti;
   c. dell'adeguatezza e della consapevolezza delle metodologie adottate;
   d. dello sviluppo dell'autonomia critica, progettuale e operativa del dottorando;
   e. dell'assolvimento degli obblighi formativi e di frequenza;
   f. dello stato di avanzamento della tesi e degli eventuali prodotti artistici, performativi, compositivi, audiovisivi, digitali o documentari;
   g. della partecipazione alle attività di supervisione e del rispetto delle attività e delle scadenze concordate;
   h. delle attività di disseminazione, valorizzazione, mobilità e internazionalizzazione previste dal Piano;
   i. del rispetto dei principi di etica e integrità della ricerca, sicurezza, gestione dei dati, proprietà intellettuale, diritto d'autore e riservatezza;
   j. delle criticità incontrate, delle relative motivazioni e della capacità di affrontarle. \n\nLa valutazione è individuale e complessiva e non può essere fondata esclusivamente sul numero di pubblicazioni, esecuzioni, convegni o altri prodotti realizzati.

6. Per il primo e il secondo anno, la verifica annuale si conclude con uno dei seguenti esiti:
   a) **positivo**, con ammissione all'anno successivo;

b) **positivo con raccomandazioni**, con ammissione all'anno successivo e indicazione delle attività, degli adeguamenti o delle misure che il dottorando è tenuto ad attuare entro i termini stabiliti dal Collegio;
c) **parzialmente negativo**, con differimento della decisione e ripetizione della verifica secondo quanto previsto dal comma 9;
d) **negativo**, con approvazione di una proposta motivata di decadenza dal Corso ai sensi del comma 12.

7. Per il terzo anno, la valutazione conclusiva verifica il completamento del percorso formativo e di ricerca e l'idoneità della tesi e degli eventuali ulteriori prodotti scientifici, artistici, performativi, compositivi, tecnologici o documentari a essere sottoposti alla valutazione esterna prevista dall'articolo 12. Essa si conclude con uno dei seguenti esiti:
   a. **positivo**, con avvio della procedura di valutazione esterna della tesi;
   b. **positivo con raccomandazioni**, con avvio della procedura di valutazione esterna subordinato al recepimento, entro il termine stabilito dal Collegio, di adeguamenti di carattere non sostanziale;
   c. **parzialmente negativo**, con differimento della decisione e ripetizione della valutazione secondo quanto previsto dal comma 9;
   d. **negativo**, con approvazione di una proposta motivata di decadenza dal Corso ai sensi del comma 12.

   L'esito positivo della valutazione conclusiva, anche con raccomandazioni, non costituisce ammissione formale alla discussione finale, che è deliberata dal Collegio successivamente all'acquisizione dei giudizi dei valutatori esterni, secondo quanto previsto dall'articolo 12.
8. La deliberazione del Collegio è motivata con riferimento alla documentazione acquisita, ai criteri di cui al comma 5 e agli elementi emersi durante la presentazione e la discussione. L'esito, le eventuali raccomandazioni o prescrizioni e le relative scadenze sono comunicati per iscritto al dottorando e al gruppo di supervisione, di norma entro dieci giorni lavorativi dalla seduta, e sono inseriti nel fascicolo individuale.
9. Qualora la verifica annuale o la valutazione conclusiva abbia esito parzialmente negativo, oppure sussistano giustificati motivi che abbiano impedito il completo assolvimento degli obblighi previsti, il Collegio differisce la decisione e dispone la ripetizione della verifica dopo un periodo di uno o due mesi. La ripetizione può essere concessa una sola volta nell'intero triennio. La deliberazione di differimento indica espressamente:
   a. le criticità, le carenze o gli adempimenti mancanti;
   b. le attività correttive o integrative richieste;
   c. risultati e la documentazione attesi;
   d. la data della nuova verifica.

   Quando il differimento dipenda da criticità relative all'andamento del percorso, le misure richieste sono formalizzate nel piano di miglioramento previsto dall'articolo 6, comma 13. Quando esso dipenda esclusivamente da un giustificato impedimento, il Collegio individua gli adempimenti necessari al completamento della verifica senza richiedere la predisposizione di un piano di miglioramento.
10. La verifica ripetuta accerta prioritariamente l'attuazione delle misure o il completamento degli adempimenti indicati nella deliberazione di differimento, ferma restando la valutazione complessiva del percorso. Essa si conclude con uno dei seguenti esiti:
    a. **positivo**, con ammissione all'anno successivo oppure, per il terzo anno, con avvio della procedura di valutazione esterna della tesi;
    b. **negativo**, con approvazione di una proposta motivata di decadenza dal Corso ai sensi del comma 12.
11. Qualora la verifica sia differita nei confronti di un dottorando titolare di borsa di studio, l'amministrazione sospende l'erogazione della borsa a decorrere dalla deliberazione del Collegio. In caso di successivo giudizio positivo, l'erogazione riprende, comprendendo le mensilità non corrisposte durante la sospensione. La sospensione della borsa non determina il differimento della durata del Corso o delle altre scadenze del percorso, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.
12. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio approva una motivata proposta di decadenza dal Corso. La decadenza è disposta con provvedimento del Direttore del Conservatorio. Il diritto alla fruizione dell'eventuale borsa di studio o di altra forma di sostegno finanziario cessa dalla data della verifica con esito negativo, secondo quanto previsto dal Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Conservatorio.

13. Il Collegio approva e rende disponibili modelli uniformi per:
    a. la scheda di monitoraggio intermedio;
    b. la presentazione annuale e conclusiva del dottorando;
    c. l'istruttoria del componente del Collegio non appartenente al gruppo di supervisione;
    d. la registrazione motivata dell'esito della verifica annuale o conclusiva.

Articolo 9
Diritti, doveri e adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici dei dottorandi

1. I diritti e i doveri dei dottorandi sono disciplinati dalla normativa vigente, dal Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Conservatorio, dal presente Regolamento e dalle deliberazioni adottate dagli organi competenti. Il presente articolo stabilisce le modalità operative per lo svolgimento delle attività e per la presentazione delle principali richieste relative alla carriera dottorale.
2. Nell'ambito delle risorse e delle strutture rese disponibili al Corso, ciascun dottorando ha diritto:
    a) a un ambiente di ricerca qualificato, sicuro, inclusivo e rispettoso della dignità della persona;
    b) all'accesso alle risorse, alle strutture, ai servizi e alle attrezzature necessari allo svolgimento del progetto, secondo le relative regole di utilizzo;
    c) a una supervisione regolare e ai riscontri previsti dall'articolo 6;
    d) a informazioni chiare e tempestive sulle attività, sulle scadenze e sulle procedure amministrative;
    e) a partecipare alla vita del Corso e a essere rappresentato nel Collegio secondo l'articolo 3;
    f) alla tutela della riservatezza e al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente;
    g) alle misure e ai servizi previsti dalla normativa in materia di diritto allo studio, inclusione, disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e genitorialità.
3. Il dottorando è tenuto a dedicare al Corso un impegno esclusivo e a tempo pieno, fatte salve le attività espressamente autorizzate secondo la normativa vigente. In particolare, deve:
    a) svolgere con continuità e diligenza le attività di formazione e ricerca previste dal Piano formativo;
    b) partecipare alle attività obbligatorie, agli incontri di supervisione e alle procedure di monitoraggio e verifica;
    c) rispettare le scadenze e gli adempimenti stabiliti dal presente Regolamento, dal Collegio e dagli uffici competenti;
    d) mantenere aggiornato il gruppo di supervisione sull'andamento della ricerca e sulle eventuali difficoltà;
    e) utilizzare responsabilmente le strutture, le attrezzature e le risorse messe a disposizione;
    f) osservare i regolamenti, i codici e le disposizioni del Conservatorio applicabili alle attività svolte.
4. Le comunicazioni tra il dottorando, il Collegio, il gruppo di supervisione e gli uffici del Conservatorio avvengono mediante gli indirizzi istituzionali e le piattaforme indicate dall'amministrazione. Il dottorando è tenuto ad attivare, consultare regolarmente e utilizzare il proprio indirizzo istituzionale, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri recapiti o della propria situazione che possa incidere sulla carriera. Le domande e le comunicazioni formali sono trasmesse all'ufficio competente secondo le modalità pubblicate dal Conservatorio; l'indirizzo di posta elettronica certificata generale è utilizzato soltanto quando la procedura lo richieda espressamente.
5. La frequenza delle attività formative dichiarate obbligatorie dal Collegio e di quelle inserite nel Piano formativo individuale è obbligatoria. Le eventuali assenze devono essere tempestivamente comunicate al supervisore principale e, quando riguardino attività organizzate dal Corso, anche al Coordinatore o al responsabile dell'attività. In presenza di giustificati motivi, il Collegio può disporre attività sostitutive o integrative quando ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi formativi. Assenze reiterate o non giustificate sono valutate ai sensi dell'articolo 8 e del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Conservatorio.

6. La partecipazione ad attività formative, scientifiche o artistiche esterne non richiede un'ulteriore autorizzazione del Collegio quando:
   a) sia già prevista nel Piano formativo approvato;
   b) non comporti mobilità, assenza prolungata dalle attività del Corso o utilizzo di risorse finanziarie del Conservatorio;
   c) sia stata concordata con il supervisore principale.

   Negli altri casi, la richiesta è presentata preventivamente all'ufficio competente, corredata dal parere del supervisore principale e dalla presa d'atto del referente interno, qualora designato ai sensi dell'articolo 6, comma 3. Il Coordinatore ne autorizza la coerenza scientifica e formativa, salvo che il presente Regolamento o le fonti superiori riservino la decisione al Collegio o ad altro organo. Le richieste che comportano mobilità o utilizzo del budget sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 10 e 11.
7. Lo svolgimento o il mantenimento di attività lavorative autonome o subordinate, incarichi professionali, collaborazioni o partecipazioni retribuite a progetti non compresi nelle ordinarie attività del dottorato sono soggetti a preventiva autorizzazione. La domanda è presentata per ciascun anno di corso all'ufficio competente e indica almeno:
   a) il soggetto conferente e la natura dell'attività;
   b) la durata, il luogo e l'impegno orario previsto;
   c) l'eventuale compenso;
   d) la coerenza con l'ambito formativo del dottorato;
   e) le misure adottate per garantire il pieno assolvimento degli obblighi dottorali.

   La domanda è corredata dal parere motivato del supervisore principale, sentito il gruppo di supervisione. Il Collegio valuta la coerenza formativa e la compatibilità dell'attività con il proficuo svolgimento L'autorizzazione è deliberata dal Consiglio Accademico secondo quanto previsto dal Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Conservatorio.
8. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo e previa autorizzazione del Collegio:
   a) attività di tutorato degli studenti dei corsi di diploma accademico, anche retribuita;
   b) attività di didattica integrativa, entro il limite massimo di quaranta ore per ciascun anno accademico e nell'ambito della programmazione approvata dal Consiglio Accademico;
   c) attività di supporto alla formazione, alla ricerca, alla produzione artistica e alla terza missione, purché coerenti con il proprio percorso, previste nel Piano formativo individuale e ricomprese nella programmazione annuale del Corso, entro i limiti quantitativi stabiliti dal progetto formativo accreditato e dalle deliberazioni del Collegio.

   Tali attività non devono compromettere il regolare svolgimento della ricerca, non sostituiscono l'attività didattica ordinariamente attribuita ai docenti e non comportano alcun incremento della borsa di studio, salvo l'eventuale compenso specificamente previsto per l'incarico. Esse sono indicate nel Piano formativo e documentate nella relazione annuale.
9. Le domande di sospensione e di proroga sono presentate all'ufficio competente, corredate dalla documentazione richiesta e dal parere del supervisore principale e del referente interno, qualora designato ai sensi dell'articolo 6, comma 3. Le domande di sospensione sono presentate tempestivamente e, quando la causa sia prevedibile, prima dell'inizio del periodo interessato. Le domande di proroga sono presentate, di norma, almeno sessanta giorni prima della scadenza ordinaria del percorso. Le domande sono istruite e decise dagli organi individuati dal Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Conservatorio, al quale si rinvia per le cause, la durata, gli effetti sulla borsa, il recupero dei periodi e i limiti complessivi.
10. Prima di avviare attività che coinvolgano persone, dati personali, registrazioni, immagini, materiali protetti, archivi soggetti a limitazioni, strumenti o contesti che presentino rischi specifici, il dottorando deve acquisire le autorizzazioni, i consensi e i nulla osta richiesti. Il dottorando è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di:
    a) etica e integrità della ricerca;
    b) salute e sicurezza;

c) trattamento e conservazione dei dati;
d) diritto d'autore e proprietà intellettuale;
e) riservatezza, attribuzione delle responsabilità autoriali e utilizzo corretto delle fonti;
f) impiego trasparente e responsabile degli strumenti digitali e di intelligenza artificiale.

Il gruppo di supervisione verifica che tali aspetti siano considerati nel Piano formativo, fermo restando che la responsabilità personale del dottorando non viene meno.

11. Le problematiche relative alla ricerca sono affrontate in primo luogo con il gruppo di supervisione. Le problematiche riguardanti la supervisione, l'organizzazione o gli adempimenti del percorso possono essere sottoposte al referente interno, qualora designato, o al Coordinatore. Quando la questione riguardi direttamente il Coordinatore, o non possa essere risolta nell'ambito del Corso, il dottorando può rivolgersi al Vicecoordinatore o al Direttore del Conservatorio, ferme restando le competenze degli altri organi e uffici di tutela previsti dall'ordinamento del Conservatorio. La segnalazione deve essere trattata con riservatezza e senza pregiudizio per il diritto del dottorando a una valutazione imparziale.

12. Per tutti gli adempimenti organizzativi, amministrativi e contabili devono essere osservate le procedure, le scadenze e la modulistica adottate dal Conservatorio. I pareri, le attestazioni e le deliberazioni del supervisore principale, del referente interno, qualora designato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Coordinatore o del Collegio riguardano esclusivamente, secondo le rispettive competenze, la coerenza scientifica, artistica e formativa della richiesta e non sostituiscono:
    a) l'autorizzazione del Direttore o dell'altro organo competente;
    b) la verifica della disponibilità finanziaria;
    c) il controllo di regolarità amministrativa, contabile e fiscale;
    d) l'applicazione delle procedure di acquisto, affidamento, missione o rimborso;
    e) le autorizzazioni richieste da altre disposizioni.

    Le richieste incomplete o presentate oltre i termini possono non essere accolte quando non sia possibile completare regolarmente il procedimento.

Articolo 10
Mobilità, internazionalizzazione, soggiorni di ricerca, co-tutela e qualificazioni internazionali del titolo

1. Il Corso promuove l'internazionalizzazione della formazione e della ricerca mediante la partecipazione dei dottorandi a reti, programmi e progetti internazionali, nonché mediante periodi di studio, formazione e ricerca presso Istituzioni italiane o straniere di elevata qualificazione. La mobilità deve essere coerente con il progetto individuale, avere durata e contenuti adeguati agli obiettivi perseguiti e contribuire allo sviluppo scientifico, artistico, metodologico e professionale del dottorando.

2. Il Corso assicura opportunità e, in coerenza con il progetto individuale, periodi di mobilità all'estero di durata congrua. Il Piano formativo ne definisce forma e durata o motiva le ragioni per le quali il progetto non richieda un soggiorno strutturato. Essa diviene obbligatoria quando sia prevista:
    a) dal bando o dalla specifica fonte di finanziamento della posizione;
    b) da una convenzione di co-tutela o da altro accordo internazionale;
    c) dal progetto di ricerca o dal Piano formativo individuale approvato;
    d) da specifici programmi nazionali o internazionali cui il dottorando partecipi.

    Negli altri casi, la durata, la sede e le modalità della mobilità sono determinate in relazione alle effettive esigenze del progetto.

3. Le attività di mobilità possono comprendere, anche in combinazione tra loro:
    a) ricerca presso Istituzioni AFAM, università, enti e centri di ricerca;
    b) consultazione di archivi, biblioteche, collezioni, musei e fondi documentari;
    c) attività artistiche, performative, compositive, laboratoriali o di produzione;
    d) utilizzo di infrastrutture, attrezzature o tecnologie non disponibili presso il Conservatorio;
    e) frequenza di corsi avanzati, scuole dottorali, seminari, workshop e masterclass;

f) partecipazione a progetti, reti, conferenze e iniziative di disseminazione;
g) attività svolte nell'ambito di Erasmus+ o di altri programmi di mobilità e cooperazione internazionale.

4. I periodi di mobilità programmabili all'inizio dell'anno sono inseriti nel Piano formativo individuale previsto dall'articolo 7, con l'indicazione della sede, della durata, degli obiettivi e della sostenibilità finanziaria. L'inserimento nel Piano attesta la coerenza generale della mobilità con il progetto, ma non sostituisce l'approvazione scientifica del soggiorno, l'autorizzazione amministrativa alla missione, la verifica della copertura finanziaria, l'autorizzazione all'utilizzo del budget prevista dall'articolo 11 o gli ulteriori adempimenti richiesti dalle procedure vigenti.

5. La richiesta di autorizzazione è presentata all'ufficio competente, di norma almeno venti giorni prima dell'inizio della mobilità, ed è corredata da:
   a) lettera di invito, ammissione o accettazione dell'Istituzione ospitante, quando disponibile o pertinente;
   b) programma delle attività, con indicazione degli obiettivi, della sede e delle date;
   c) nominativo e recapiti del referente presso la struttura ospitante;
   d) parere motivato del supervisore principale e presa d'atto del referente interno, se designato;
   e) la previsione delle spese, l'indicazione delle relative fonti di copertura e, qualora si intenda utilizzare il budget individuale, la richiesta prevista dall'articolo 11;
   f) eventuali informazioni riguardanti visti, assicurazioni, sicurezza, trattamento dei dati, utilizzo di strutture o altre autorizzazioni necessarie.

   In presenza di opportunità sopravvenute e adeguatamente motivate, il Coordinatore può ammettere una richiesta presentata con un preavviso inferiore.

6. Il Collegio autorizza, sotto il profilo scientifico e formativo:
   a) i periodi strutturati di studio o ricerca presso altre Istituzioni italiane o straniere;
   b) le mobilità che comportino una modifica sostanziale del Piano formativo;
   c) i periodi per i quali sia richiesta la maggiorazione della borsa o altro specifico sostegno finanziario;
   d) le mobilità previste nell'ambito di una co-tutela o di un accordo internazionale.

   Le missioni brevi già coerenti con il Piano approvato e che non comportino una sua modifica sostanziale sono autorizzate, sotto il profilo scientifico e formativo, dal Coordinatore, acquisito il parere favorevole del supervisore principale. L'autorizzazione scientifica del Collegio o del Coordinatore non sostituisce l'autorizzazione amministrativa alla missione, la verifica della copertura finanziaria o l'autorizzazione all'utilizzo del budget, rilasciate secondo quanto previsto dall'articolo 11 e dalle procedure vigenti del Conservatorio

7. Durante la mobilità il dottorando conserva integralmente la propria iscrizione al Corso e resta soggetto agli obblighi formativi, di supervisione, monitoraggio e rendicontazione previsti dal presente Regolamento. Il gruppo di supervisione concorda con il dottorando le modalità degli incontri durante il soggiorno e mantiene un contatto periodico con il referente dell'Istituzione ospitante quando ciò sia utile allo svolgimento del progetto. L'eventuale referente esterno non assume automaticamente la qualifica di co-supervisore, salvo espressa deliberazione del Collegio.

8. Al termine della mobilità, entro il termine previsto dalle procedure amministrative vigenti e, di norma, non oltre trenta giorni, il dottorando trasmette all'ufficio competente:
   a) un'attestazione dell'Istituzione o della struttura ospitante, quando pertinente, recante le date di effettiva permanenza e una sintetica indicazione delle attività svolte;
   b) la documentazione amministrativa e contabile richiesta ai fini della chiusura della missione, del rimborso delle spese, dell'imputazione al budget individuale o dell'erogazione degli eventuali benefici finanziari.

   I principali risultati scientifici, artistici e formativi conseguiti e la loro integrazione nel progetto di ricerca sono sinteticamente indicati nel modulo di chiusura della mobilità o nella richiesta di rimborso, ove tali documenti prevedano un'apposita sezione, e sono in ogni caso riepilogati nella relazione annuale di cui all'articolo 7. Non è richiesta una relazione scientifica autonoma, salvo che essa sia espressamente prevista dalla fonte di finanziamento, dall'accordo di mobilità o dall'Istituzione ospitante.

9. Per i dottorandi titolari di borsa, l'importo della stessa è incrementato del cinquanta per cento per i periodi autorizzati di ricerca all'estero, nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Conservatorio. L'incremento può essere riconosciuto per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi, elevabile a diciotto mesi nei casi di co-tutela con Istituzioni estere previsti dalle fonti superiori. Per i dottorandi senza borsa sono assicurate le forme di sostegno alla mobilità previste in sede di accreditamento e attivazione del ciclo, nei limiti delle risorse specificamente destinate a tale finalità.
10. Il percorso individuale può essere svolto in co-tutela con un'Istituzione universitaria o di alta formazione estera abilitata al rilascio del titolo di dottore di ricerca. La co-tutela è attivata mediante una convenzione riferita al singolo dottorando, proposta dal Collegio quando il dottorando è iscritto al primo anno di corso e sottoscritta dal Direttore del Conservatorio secondo le procedure e gli schemi approvati dagli organi competenti.
11. La convenzione di co-tutela disciplina almeno:
    a) l'iscrizione e gli eventuali adempimenti presso le Istituzioni coinvolte;
    b) la durata e la distribuzione dei periodi di ricerca presso ciascuna sede;
    c) la composizione del gruppo di supervisione e l'individuazione di almeno un supervisore per ciascuna Istituzione;
    d) le attività formative e le modalità delle verifiche annuali;
    e) la lingua, la forma, la presentazione e la valutazione della tesi e degli eventuali prodotti artistici;
    f) la composizione della Commissione e le modalità dell'esame finale;
    g) la natura e le modalità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto, ove previsto;
    h) gli aspetti finanziari, assicurativi e amministrativi;
    i) la proprietà intellettuale, la riservatezza, il deposito e l'accessibilità dei risultati della ricerca.

    Per i periodi eccedenti i dodici mesi, la proposta deve essere accompagnata dalla preventiva verifica e deliberazione della necessaria copertura finanziaria.
12. In caso di co-tutela, il supervisore individuato dall'Istituzione partner entra a far parte del gruppo di supervisione del dottorando, assumendo il ruolo stabilito dalla relativa convenzione. La composizione del gruppo deve in ogni caso rispettare i requisiti previsti dall'articolo 6, compresa la presenza di almeno un componente del Collegio afferente al Conservatorio. Qualora il supervisore principale sia esterno al Collegio, il Collegio designa il referente interno secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3; quando il supervisore principale appartiene al Collegio, non è designato un distinto referente interno. Restano ferme le responsabilità del Collegio e degli organi del Conservatorio per gli adempimenti di rispettiva competenza. Le disposizioni della convenzione di co-tutela integrano la disciplina del presente Regolamento e, per gli aspetti da essa specificamente regolati, trovano applicazione nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dalle altre fonti di rango superiore.
13. Su richiesta del dottorando, il Conservatorio può rilasciare, congiuntamente al titolo, un'attestazione aggiuntiva relativa all'internazionalizzazione del percorso, secondo la denominazione, i requisiti e la procedura preventivamente adottati dagli organi competenti del Conservatorio. L'attestazione può essere rilasciata esclusivamente quando:
    a) i relativi criteri siano stati formalmente approvati prima dello svolgimento dell'esame finale;
    b) il dottorando abbia presentato la richiesta entro i termini stabiliti;
    c) siano documentate le condizioni previste dalla disciplina adottata dal Conservatorio, con particolare riferimento alla mobilità internazionale, alla valutazione della tesi, alla composizione della Commissione e alla lingua della discussione.

    L'attestazione ha carattere aggiuntivo e non modifica la natura giuridica del titolo nazionale.

Articolo 11
Budget individuale per l'attività di ricerca

1. Per ciascun anno di regolare iscrizione al Corso, a ogni dottorando, compresi gli iscritti senza borsa di studio, è assicurato, salve le eccezioni espressamente previste dalla normativa vigente, un budget

individuale per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo annuo lordo della borsa di dottorato determinato dalla normativa vigente. Il budget può essere incrementato mediante ulteriori risorse del Conservatorio, finanziamenti esterni o fondi specificamente destinati al progetto, nel rispetto dei relativi vincoli di utilizzo.

2. Il budget è assegnato individualmente al dottorando, non è trasferibile e non può essere utilizzato da altri soggetti. Esso costituisce una disponibilità finanziaria destinata allo svolgimento delle attività di ricerca e non una somma direttamente erogata al dottorando. L'assegnazione del budget non determina il diritto alla liquidazione in denaro delle somme non utilizzate né al rimborso di spese sostenute senza la preventiva autorizzazione richiesta dalle procedure vigenti.
3. Nel Piano formativo individuale il dottorando inserisce una previsione indicativa dell'impiego del budget, specificando le principali attività programmate, le categorie di spesa, gli importi presunti e le eventuali ulteriori fonti di finanziamento. La previsione ha funzione programmatoria e attesta la coerenza generale delle spese con il progetto, ma non sostituisce le singole autorizzazioni, le procedure di acquisto, le autorizzazioni alla missione o gli adempimenti necessari ai fini del rimborso.
4. Nel rispetto delle Linee guida e delle procedure amministrativo-contabili vigenti, il budget può essere utilizzato, in particolare, per:
   a) missioni e periodi di studio o ricerca in Italia e all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 10;
   b) iscrizioni a convegni, congressi, seminari, scuole, workshop, masterclass e altre attività scientifiche, artistiche o formative pertinenti al progetto;
   c) quote associative individuali esclusivamente quando siano obbligatorie per la partecipazione a un'attività ammissibile oppure comportino un documentato vantaggio economico rispetto alla relativa quota di iscrizione;
   d) materiali di consumo tecnico, artistico, scientifico o documentario specifici e indispensabili per la ricerca, esclusi i materiali generici di cancelleria e di uso personale;
   e) volumi, articoli, partiture, edizioni, riproduzioni, riviste, banche dati e altre risorse bibliografiche, archivistiche o documentarie specialistiche e direttamente pertinenti al progetto;
   f) costi di riproduzione, digitalizzazione, licenza e utilizzazione di fonti, immagini, registrazioni, partiture e altri materiali protetti;
   g) spese di pubblicazione, edizione, traduzione, trascrizione, revisione linguistica, accesso aperto, documentazione, disseminazione e valorizzazione dei risultati della ricerca;
   h) attività di formazione specialistica strettamente funzionali al progetto, comprese attività linguistiche, metodologiche, tecnologiche, artistiche o performative;
   i) software, licenze, servizi digitali, hardware, piccoli strumenti e apparecchiature specialistiche direttamente necessari alla ricerca, nei limiti stabiliti dalle Linee guida vigenti; i dispositivi informatici di uso generale sono ammissibili soltanto quando espressamente consentiti dalle medesime Linee guida e specificamente autorizzati;
   j) servizi specialistici di registrazione, ripresa, montaggio, postproduzione, trascrizione, elaborazione, analisi, restauro, sperimentazione, raccolta o trattamento dei dati, quando non siano disponibili adeguate risorse interne;
   k) altre spese direttamente, specificamente e documentatamente funzionali al progetto, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti e previa deliberazione del Collegio.
5. La destinazione del budget individuale ad attività collettive non può essere imposta al dottorando, non può comportare il trasferimento della relativa disponibilità ad altri dottorandi e non può essere utilizzata per finanziare le ordinarie spese di funzionamento istituzionale del Corso. Su richiesta espressa del dottorando, una quota del budget può essere destinata alla realizzazione di attività collettive del Corso soltanto quando:
   a) l'attività presenti una relazione diretta e documentata con il progetto individuale;
   b) ne derivi un beneficio scientifico, artistico o formativo effettivo per il dottorando;
   c) siano preventivamente individuati la quota utilizzata, la finalità e i risultati attesi;
   d) l'utilizzo sia approvato secondo le procedure previste dal presente articolo.

6. Sono ammissibili esclusivamente le spese:
   a) direttamente pertinenti al progetto di ricerca o alla formazione dottorale;
   b) specifiche e necessarie rispetto alle finalità perseguite;
   c) congrue rispetto alla natura della spesa e ai prezzi ordinariamente praticati;
   d) riferite ad attività da svolgere nel periodo di iscrizione al Corso e nei termini stabiliti dalla relativa fonte di finanziamento;
   e) preventivamente autorizzate secondo le procedure applicabili;
   f) sostenute mediante strumenti di pagamento tracciabili e adeguatamente documentate;
   g) non già integralmente finanziate o rimborsate mediante altre risorse.

   Non sono ammissibili, salvo diversa espressa previsione normativa o della specifica fonte di finanziamento:
   a) spese personali, di rappresentanza o prive di una relazione diretta con la ricerca;
   b) acquisti di testi, materiali, apparecchiature o servizi di carattere generico;
   c) cancelleria generica, collegamenti ordinari a internet e dispositivi informatici di uso personale o generale;
   d) quote associative prive di un collegamento diretto con un'attività di ricerca ammissibile;
   e) spese per la partecipazione a concorsi, premi o selezioni non riconducibili alle attività formative e di ricerca del Corso;
   f) tasse e contributi di iscrizione a corsi accademici o universitari e spese relative ad attività propedeutiche all'ammissione al dottorato;
   g) sanzioni, interessi, penali e ogni altra spesa esclusa dalle disposizioni amministrativo-contabili vigenti.

7. Le richieste di utilizzo del budget sono presentate preventivamente all'ufficio competente, mediante la modulistica e secondo i termini stabiliti dal Conservatorio. La richiesta indica almeno:
   a) La descrizione della spesa e la sua finalità;
   b) la relazione con il progetto di ricerca e con il Piano formativo individuale;
   c) l'importo previsto;
   d) la disponibilità residua del budget;
   e) le eventuali ulteriori fonti di copertura;
   f) le modalità previste per l'acquisto, il pagamento o il rimborso;
   g) ogni ulteriore documentazione richiesta dalle procedure vigenti.;

   La richiesta è corredata dal parere del supervisore principale, che attesta la pertinenza scientifica, artistica e formativa della spesa rispetto al progetto. Il Coordinatore attesta la coerenza della richiesta con il percorso dottorale e con la programmazione del Corso.

8. È richiesta una specifica deliberazione del Collegio quando la spesa:
   a) comporti una modifica sostanziale del Piano formativo individuale;
   b) non rientri nelle categorie previste dal comma 4;
   c) presenti carattere eccezionale per natura, importo o modalità di realizzazione;
   d) incida in misura significativa sulla disponibilità residua del budget o sulla sostenibilità complessiva del progetto;
   e) sia destinata, in tutto o in parte, a un'attività collettiva del Corso ai sensi del comma 5.

   Il parere del supervisore principale, l'attestazione del Coordinatore e l'eventuale deliberazione del Collegio riguardano esclusivamente la coerenza scientifica, artistica e formativa della spesa e non costituiscono autorizzazione amministrativa né titolo per assumere obbligazioni a carico del Conservatorio.

9. L'autorizzazione amministrativa alla spesa è rilasciata dal Direttore o dall'organo competente, secondo le disposizioni e le procedure vigenti. Gli uffici verificano autonomamente:
   a) la disponibilità delle risorse;
   b) l'ammissibilità amministrativa e contabile della spesa;
   c) la compatibilità con le Linee guida applicabili e con gli eventuali vincoli della fonte di finanziamento;
   d) la corretta procedura di acquisto, affidamento, missione, anticipazione o rimborso;

e) la regolarità della documentazione fiscale e dei sistemi di pagamento;
f) il rispetto delle soglie, dei termini e degli obblighi di tracciabilità.

La spesa può essere sostenuta soltanto dopo il completamento delle verifiche e l'acquisizione delle autorizzazioni richieste.

10. Per le missioni e i soggiorni di studio o ricerca si applicano congiuntamente;
    a) l'articolo 10, per l'approvazione del programma scientifico e formativo della mobilità;
    b) il presente articolo, per la verifica della disponibilità e della destinazione del budget;
    c) le Linee guida e le procedure del Conservatorio in materia di autorizzazione delle missioni, anticipazioni e rimborsi;

    L'approvazione scientifica della mobilità e l'autorizzazione allo svolgimento della missione non comportano automaticamente l'ammissione o l'assunzione a carico del budget di tutte le spese preventivate.
11. Gli acquisti di beni e servizi sono effettuati, di norma, direttamente dal Conservatorio quando ciò sia richiesto dalla natura o dall'importo della spesa oppure dalle soglie e dalle procedure vigenti. Il dottorando non può assumere impegni, effettuare ordinazioni, sottoscrivere contratti o agire in nome e per conto del Conservatorio. L'acquisto diretto da parte del dottorando e il successivo rimborso sono ammessi esclusivamente quando siano preventivamente autorizzati e consentiti dalle procedure applicabili. I pagamenti devono essere effettuati mediante strumenti tracciabili. Le spese sostenute senza preventiva autorizzazione o in violazione delle procedure restano a carico del dottorando, salvo i casi eccezionali riconoscibili dall'amministrazione nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
12. I beni durevoli, le apparecchiature, gli strumenti e le altre risorse acquistati mediante il budget appartengono al Conservatorio o al soggetto finanziatore, secondo la natura della spesa e la relativa fonte di finanziamento. Essi sono inventariati quando previsto e possono essere assegnati al dottorando in uso temporaneo per la durata necessaria al progetto. Il materiale bibliografico e documentario acquistato è destinato, al termine del periodo di utilizzo, al Sistema bibliotecario del Conservatorio, secondo le relative procedure. Le licenze software, i servizi digitali e le altre risorse immateriali sono utilizzati e attribuiti secondo le condizioni contrattuali e le modalità stabilite dall'amministrazione. Alla conclusione del percorso o quando venga meno l'esigenza di utilizzo, i beni e le risorse sono restituiti o resi disponibili per le attività istituzionali, salvo diversa disposizione normativa, contrattuale o della fonte di finanziamento.
13. Le quote del budget non utilizzate in una determinata annualità sono cumulabili con quelle attribuite negli anni successivi del medesimo percorso, nei limiti temporali dell'iscrizione al Corso e salvo diversi vincoli della fonte di finanziamento o delle disposizioni contabili applicabili. Le somme non utilizzate entro la conclusione del percorso o entro il diverso termine stabilito dalla fonte di finanziamento non sono liquidate al dottorando e restano nella disponibilità del Conservatorio o del soggetto finanziatore secondo le rispettive disposizioni.
14. Il dottorando riepiloga nella relazione annuale prevista dall'articolo 7 le principali spese sostenute e i risultati scientifici, artistici o formativi conseguiti mediante l'impiego del budget. Non è richiesta una relazione scientifica autonoma, fermo restando l'obbligo di produrre agli uffici tutta la documentazione amministrativa, contabile e fiscale necessaria.
15. Qualora il budget sia finanziato, in tutto o in parte, mediante fondi nazionali o europei, convenzioni, progetti o risorse di soggetti esterni, si applicano, nel rispettivo ambito, anche le specifiche disposizioni relative all'ammissibilità e alla durata delle spese, alla pubblicità, alla tracciabilità, alla rendicontazione, alla proprietà dei risultati e alla destinazione dei beni, purché compatibili con la normativa vigente, con i regolamenti del Conservatorio e con i diritti inderogabili del dottorando.

Articolo 12
Tesi, prodotti della ricerca, ammissione e svolgimento dell'esame finale

1. Il titolo di dottore di ricerca è conseguito a seguito della positiva valutazione di una tesi originale che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nell'ambito di ricerca prescelto. In relazione alla natura del progetto, la tesi può essere corredata da uno o più prodotti scientifici, artistici, performativi, compositivi, tecnologici o documentari.

2. Fino all'emanazione di indicazioni nazionali sui formati e i prodotti valutabili della ricerca artistica, la tesi costituisce un elaborato scritto unitario e autonomamente valutabile e deve rendere espliciti almeno:
   a) l'oggetto e le domande della ricerca;
   b) il contesto teorico, storico-critico e artistico di riferimento;
   c) le metodologie adottate;
   d) il processo di ricerca e le sue eventuali dimensioni sperimentali, performative o compositive;
   e) i risultati conseguiti e il contributo originale apportato;
   f) il rapporto tra la componente scritta e gli eventuali ulteriori prodotti della ricerca;
   g) i limiti del lavoro e i possibili sviluppi successivi.
3. Gli ulteriori prodotti possono comprendere, a titolo esemplificativo, esecuzioni, composizioni, edizioni, registrazioni audio o video, installazioni, progetti curatoriali, banche dati, software, strumenti digitali, prototipi, ricostruzioni, documentazioni di processi creativi o altri risultati coerenti con il progetto. Tali prodotti non sostituiscono la tesi scritta e devono essere documentati con modalità idonee a consentirne l'esame da parte dei valutatori e della Commissione, nel rispetto dei diritti d'autore, della riservatezza, della protezione dei dati e degli eventuali vincoli contrattuali.
4. La lingua della tesi e della discussione è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 2. La tesi è corredata da una sintesi in lingua inglese e dai metadati e materiali descrittivi richiesti dalle procedure istituzionali.
5. Entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso, il Collegio propone, per ciascun dottorando, almeno due valutatori:
   a) non appartenenti al Conservatorio;
   b) non appartenenti al gruppo di supervisione e privi di rapporti o interessi che possano compromettere l'indipendenza della valutazione;
   c) in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione negli ambiti pertinenti alla ricerca;
   d) dei quali almeno uno sia docente di un'Istituzione AFAM.

   I valutatori possono appartenere a Istituzioni estere o internazionali e sono nominati con decreto del Direttore, previa accettazione dell'incarico e degli obblighi di riservatezza. Il Collegio può individuare contestualmente uno o più valutatori supplenti.
6. A seguito dell'esito positivo della valutazione conclusiva prevista dall'articolo 8, il dottorando presenta la documentazione finale entro il termine annualmente stabilito e comunicato dal Collegio, in modo da consentirne la verifica e la trasmissione ai valutatori entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di corso. La documentazione comprende:
   a) la tesi in formato elettronico;
   b) la relazione conclusiva sulle attività svolte;
   c) gli eventuali prodotti ulteriori o la relativa documentazione digitale;
   d) l'elenco delle pubblicazioni e degli altri risultati della ricerca;
   e) le dichiarazioni di originalità, responsabilità autoriale e rispetto delle disposizioni in materia di etica, integrità, dati, diritto d'autore e impiego degli strumenti digitali;
   f) le eventuali richieste relative alla limitazione dell'accesso, alla co-tutela o alle qualificazioni internazionali di cui all'articolo 10.

   Il Collegio, verificata la completezza della documentazione, la trasmette ai valutatori entro il 31 dicembre.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione e comunque, secondo la tempistica ordinaria, entro il 31 gennaio successivo, ciascun valutatore esprime, mediante lo schema approvato dal Collegio, un giudizio analitico e motivato. Il giudizio prende in considerazione almeno:
   a) originalità e rilevanza della ricerca;
   b) adeguatezza e rigore delle metodologie;
   c) qualità dell'argomentazione e della documentazione;

d) contributo all'avanzamento delle conoscenze o delle pratiche artistiche;
e) coerenza tra tesi scritta ed eventuali ulteriori prodotti;
f) qualità, accessibilità e adeguatezza della documentazione degli output artistici;
g) maturità e autonomia scientifica e artistica del candidato.

8. Ciascun valutatore propone uno dei seguenti esiti:
   a) ammissione alla discussione pubblica;
   b) ammissione, con indicazione di modifiche di modesta entità da recepire nella versione definitiva;
   c) rinvio della discussione per tre o sei mesi, quando siano necessarie significative integrazioni o correzioni.
9. Il Collegio, acquisiti i giudizi dei valutatori e la relazione finale del supervisore principale, procede alla loro valutazione comparata e delibera l'ammissione alla discussione oppure il rinvio. In presenza di giudizi non concordanti, il Collegio motiva specificamente la propria decisione e può richiedere ai valutatori chiarimenti o integrazioni dei rispettivi pareri, senza alterarne l'indipendenza. L'esito e i giudizi sono comunicati tempestivamente al dottorando e al gruppo di supervisione.
10. Quando l'ammissione alla discussione sia accompagnata dall'indicazione di modifiche di modesta entità, il dottorando le esamina con il gruppo di supervisione e deposita la versione aggiornata entro il termine stabilito dal Collegio. Le modifiche non comportano una nuova valutazione esterna, salvo che uno o entrambi i valutatori ne abbiano motivatamente richiesto la verifica e il Collegio abbia accolto tale richiesta.
11. In caso di rinvio, il Collegio stabilisce, in conformità ai giudizi dei valutatori, un termine di tre o sei mesi entro il quale il dottorando presenta la versione rielaborata della tesi e degli eventuali ulteriori prodotti o della relativa documentazione. La nuova versione è trasmessa ai medesimi valutatori, che formulano, entro trenta giorni dal ricevimento, un nuovo giudizio analitico scritto, tenendo conto delle integrazioni e delle correzioni apportate. Trascorso il periodo di rinvio, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata dai nuovi giudizi dei valutatori.
12. Il deposito della versione definitiva della tesi è effettuato nei termini e secondo le modalità previsti dall'articolo 13, comma 4, del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Conservatorio. L'eventuale documentazione definitiva degli ulteriori prodotti della ricerca è depositata secondo le modalità stabilite dalle procedure istituzionali.
13. La Commissione per l'esame finale è nominata con decreto del Direttore, su proposta del Collegio. È composta, nel rispetto ove possibile dell'equilibrio di genere, da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Conservatorio. In ogni caso:
   a) almeno due terzi dei componenti non appartengono al Conservatorio e provengono da Istituzioni AFAM italiane o straniere; in ogni caso, almeno due terzi dei componenti sono di provenienza accademica;
   b) i componenti possiedono competenze complessivamente adeguate alla valutazione della tesi e degli eventuali prodotti artistici;
   c) il supervisore principale, i co-supervisori e il referente interno del dottorando, qualora designato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, non fanno parte della Commissione, salvo quanto diversamente previsto da specifiche convenzioni di co-tutela o accordi internazionali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
14. In assenza di rinvio, la discussione pubblica si svolge entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello di conclusione del Corso. In caso di rinvio di tre o sei mesi, essa si svolge rispettivamente entro il 30 settembre o il 31 dicembre dello stesso anno. La discussione non può in ogni caso avere luogo prima della conclusione dell'ultimo anno di corso.
15. L'esame finale consiste nella discussione pubblica della tesi e degli eventuali ulteriori prodotti della ricerca. Quando la natura del progetto lo richieda, la discussione può comprendere una presentazione, dimostrazione, esecuzione, proiezione, ascolto o illustrazione documentata dei risultati artistici, senza che sia necessariamente richiesta la loro integrale riproduzione dal vivo. La Commissione deve avere accesso,

prima o durante l'esame, a tutta la documentazione necessaria alla valutazione. Le modalità concrete sono stabilite nel decreto di nomina o nella convocazione, assicurando pubblicità, accessibilità e regolare partecipazione dei componenti.

16. Al termine della discussione, la Commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi e sugli eventuali ulteriori prodotti. Quando ne riconosca all'unanimità un particolare rilievo scientifico o artistico, può attribuire la lode. L'esame finale non può essere ripetuto.

17. Entro trenta giorni dalla discussione e dall'approvazione della tesi, il Conservatorio ne assicura il deposito in formato elettronico nell'Anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, in una sezione ad accesso aperto, nonché il deposito presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze e la conservazione nell'archivio istituzionale, secondo la normativa e le procedure vigenti. Previa richiesta motivata del dottorando, corredata dal parere del gruppo di supervisione, e autorizzazione del Collegio, possono essere rese indisponibili parti della tesi esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, in particolare quando esse contengano dati, informazioni o materiali soggetti a tutela. L'accessibilità degli eventuali ulteriori prodotti della ricerca o della relativa documentazione è assicurata nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, diritto d'autore, proprietà intellettuale, riservatezza e degli eventuali obblighi contrattuali. Restano comunque pubblicamente disponibili i metadati e una descrizione adeguata della ricerca, salvo quanto diversamente imposto dalla legge.

18. Le attività formative e di ricerca svolte, i periodi di mobilità, gli eventuali percorsi in co-tutela, i prodotti scientifici, artistici o performativi pertinenti e l'eventuale attestazione aggiuntiva di internazionalizzazione di cui all'articolo 10, comma 13, sono certificati nel *Diploma Supplement* o nella documentazione allegata al titolo, secondo la normativa e le procedure istituzionali vigenti.

19. Si applicano le cause di esclusione dall'esame finale previste dal Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Conservatorio in caso di mancata presentazione della tesi o di mancata partecipazione alla discussione senza idonea giustificazione. Il dottorando comunica e documenta l'impedimento entro i termini stabiliti dal medesimo Regolamento.

Articolo 13
Assicurazione della qualità, monitoraggio del Corso e consultazione delle parti interessate

1. Il Corso opera nell'ambito del sistema di assicurazione della qualità del Conservatorio, nel rispetto dei principi e degli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA). Il sistema relativo alla formazione dottorale tiene conto delle specificità del terzo ciclo ed è distinto, per finalità e procedure, da quello riferito ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello.
2. Il Collegio è responsabile della qualità della progettazione, dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività formative e di ricerca del Corso. Il Coordinatore cura l'attuazione delle procedure di monitoraggio e sottopone al Collegio i dati, le osservazioni e le proposte di miglioramento. Il Collegio può affidare attività istruttorie a un proprio componente o a un gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'articolo 4, senza istituire un ulteriore organo deliberativo e senza trasferire le proprie responsabilità collegiali.
3. Il monitoraggio riguarda, in particolare:
   a. la coerenza e l'efficacia delle attività formative rispetto agli obiettivi del Corso e ai progetti individuali;
   b. la qualità e la continuità della supervisione;
   c. lo stato di avanzamento delle attività di ricerca scientifica e artistica e i risultati conseguiti;
   d. l'adeguatezza delle strutture, delle attrezzature, delle risorse documentarie, dei servizi e dei finanziamenti disponibili;
   e. il bilanciamento dell'impegno dei dottorandi tra formazione, ricerca, tesi, produzione artistica, disseminazione, mobilità, tutorato, didattica integrativa ed eventuali attività esterne autorizzate;
   f. l'efficacia delle attività di mobilità e internazionalizzazione;
   g. l'inclusività dell'ambiente di ricerca, l'accessibilità dei servizi e il rispetto dei principi di uguaglianza, integrità e benessere delle persone;

h. l'attrattività del Corso, anche con riferimento al numero e alla provenienza delle candidature;
i. la regolarità delle carriere, i tempi di completamento, le rinunce e le eventuali criticità ricorrenti;
j. gli esiti scientifici, artistici e professionali dei dottori di ricerca, progressivamente rilevati a partire dalla conclusione dei primi cicli.

4. Il monitoraggio utilizza prioritariamente la documentazione e i dati già prodotti nell'ambito delle ordinarie attività del Corso e del Conservatorio, tra cui:
   a. Piani formativi e relazioni annuali dei dottorandi;
   b. relazioni dei supervisori e schede di monitoraggio intermedio;
   c. esiti delle verifiche annuali e finali;
   d. verbali del Collegio;
   e. dati amministrativi relativi ad accesso, carriera, mobilità, budget e conseguimento del titolo;
   f. opinioni dei dottorandi;
   g. osservazioni dei rappresentanti dei dottorandi e delle parti interessate.

   Non sono richieste duplicazioni documentali quando le informazioni necessarie siano già disponibili in forma attendibile.
5. Le opinioni dei dottorandi sulla formazione, sulla supervisione, sull'ambiente di ricerca, sui servizi e sull'organizzazione del Corso sono rilevate almeno una volta l'anno mediante strumenti che ne garantiscano, per quanto possibile, l'anonimato e la riservatezza. I risultati sono analizzati in forma aggregata. Essi non possono essere utilizzati ai fini della valutazione individuale del dottorando e non devono consentire l'identificazione di chi abbia espresso osservazioni o segnalato criticità.
6. I rappresentanti dei dottorandi possono presentare al Collegio osservazioni e proposte relative agli aspetti didattici e organizzativi del Corso. Almeno una volta l'anno il Collegio dedica uno specifico punto dell'ordine del giorno all'esame delle opinioni, delle proposte e delle criticità emerse. Le questioni personali o riferibili a singoli rapporti di supervisione sono trattate attraverso le procedure previste dagli articoli 6 e 9 e non sono discusse in forma identificabile nella parte della seduta alla quale partecipano i rappresentanti.
7. Annualmente, secondo il calendario stabilito dal Conservatorio e sulla base dei dati più aggiornati disponibili, il Collegio approva un **Rapporto annuale di monitoraggio e miglioramento**. Il Rapporto contiene almeno:
   a. una sintesi dei principali dati e risultati del Corso;
   b. i punti di forza rilevati;
   c. le criticità emerse;
   d. lo stato di attuazione delle azioni deliberate nell'anno precedente;
   e. le azioni di miglioramento da intraprendere, con indicazione dei responsabili e dei tempi di attuazione;
   f. gli eventuali adeguamenti da proporre nell'offerta formativa, nell'organizzazione, nelle risorse o nel presente Regolamento.
8. Le criticità che possano essere risolte nell'ambito delle competenze e delle risorse del Corso sono prese in carico dal Collegio, che ne verifica successivamente il superamento. Le criticità che richiedano interventi organizzativi, regolamentari, finanziari, strutturali o amministrativi di competenza di altri organi sono trasmesse dal Coordinatore, unitamente alle proposte del Collegio, al Direttore, al Consiglio Accademico, al Consiglio di Amministrazione o agli uffici competenti.
9. Il Collegio svolge un riesame complessivo del Corso almeno una volta durante il periodo di accreditamento e comunque in tempo utile rispetto alla relativa scadenza, nonché quando intervengano modifiche sostanziali del progetto formativo, della denominazione, dell'articolazione o dell'organizzazione del Corso. Il riesame valuta:
   a. l'attualità e la coerenza degli obiettivi formativi e di ricerca;
   b. l'efficacia dell'organizzazione e della supervisione;
   c. l'adeguatezza delle risorse e delle collaborazioni;
   d. i risultati conseguiti dai dottorandi e dai dottori di ricerca;
   e. la sostenibilità e le prospettive di sviluppo del Corso.

10. Ai fini del riesame, il Collegio consulta, almeno una volta ogni tre anni e comunque in occasione del riesame complessivo, soggetti qualificati rappresentativi degli ambiti scientifici, artistici, culturali, educativi e professionali pertinenti al Corso. Possono essere consultati, in particolare:
    a. Istituzioni AFAM, università ed enti di ricerca;
    b. archivi, biblioteche, musei, fondazioni e istituzioni culturali;
    c. enti e soggetti operanti nella produzione, conservazione, valorizzazione e comunicazione dei patrimoni musicali e sonori;
    d. partner italiani e internazionali;
    e. dottori di ricerca e, quando disponibili, loro rappresentanti professionali.

    La consultazione può svolgersi mediante incontri, audizioni, questionari o acquisizione di contributi scritti ed è documentata sinteticamente nel Rapporto di monitoraggio o nel documento di riesame.
11. Rapporto annuale di monitoraggio e miglioramento, e il documento di riesame sono trasmessi al Nucleo di Valutazione e agli organi del Conservatorio competenti. Il Collegio assicura al Nucleo di Valutazione la disponibilità delle informazioni necessarie alla verifica dell'efficacia del sistema di assicurazione della qualità e prende in esame le osservazioni e le raccomandazioni da questo formulate.
12. Una sintesi dei risultati del monitoraggio, delle principali criticità e delle azioni di miglioramento deliberate è comunicata ai dottorandi e ai componenti del Collegio e, quando opportuno, pubblicata nella pagina istituzionale del Corso. Sono esclusi dalla comunicazione o pubblicazione dati personali, informazioni riservate e contenuti che possano consentire l'identificazione dei singoli soggetti coinvolti.

Articolo 14
Norme finali, transitorie e di rinvio

1. Il presente Regolamento è predisposto dal Collegio ed è approvato dal Consiglio Accademico del Conservatorio, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Conservatorio.
2. Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono proposte dal Collegio e approvate dal Consiglio Accademico. Il Collegio provvede a proporre tempestivamente gli adeguamenti resi necessari da modifiche della normativa, del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Conservatorio, del progetto formativo accreditato o dell'organizzazione del Corso.
3. Il Regolamento entra in vigore dalla data stabilita nella deliberazione di approvazione del Consiglio Accademico e, in mancanza di una specifica indicazione, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo online e nella sezione istituzionale dedicata al Corso.
4. Salvo quanto previsto dai commi successivi, il Regolamento si applica a tutti i cicli attivi del Corso a decorrere dalla sua entrata in vigore. Restano validi gli atti e i provvedimenti già adottati, le valutazioni già concluse e le scadenze già decorse secondo la disciplina precedentemente applicabile.
5. Le disposizioni sopravvenute di natura organizzativa, procedurale o migliorativa si applicano anche ai dottorandi già iscritti, purché compatibili con la fase raggiunta dal percorso. Non possono essere applicate retroattivamente disposizioni che introducano nuovi requisiti di accesso, nuovi obblighi sostanziali, condizioni economiche peggiorative o effetti sfavorevoli su attività e adempimenti già regolarmente compiuti.
6. Per le posizioni finanziate mediante fondi sottoposti a disciplina speciale, nonché per i percorsi svolti in co-tutela o nell'ambito di convenzioni e programmi nazionali o internazionali, si applicano anche le disposizioni del bando, del decreto di finanziamento, della convenzione o dell'accordo di riferimento, purché compatibili con la normativa vigente e con il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Conservatorio.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano, secondo il rispettivo rango e ambito di competenza:
    a. la normativa nazionale ed europea vigente in materia di dottorato, alta formazione artistica, ricerca, diritto allo studio e pubblico impiego;

b. i decreti, le linee guida e gli atti adottati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e dall'ANVUR;
c. lo Statuto, il Regolamento didattico, il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e gli altri regolamenti del Conservatorio;
d. le disposizioni amministrative, contabili, documentali, sulla sicurezza, sulla protezione dei dati, sull'etica e sull'integrità della ricerca applicabili al Conservatorio.

8. In caso di contrasto o incompatibilità, le disposizioni di rango superiore prevalgono sulle disposizioni del presente Regolamento. Nelle more del formale adeguamento, il presente Regolamento è interpretato e applicato in modo conforme alle fonti sovraordinate. Il Collegio propone senza ritardo le modifiche necessarie.
9. Gli eventuali allegati espressamente qualificati come parte integrante del presente Regolamento ne condividono la procedura di approvazione e di modifica. I modelli, le schede, le istruzioni operative e le infografiche relative agli aspetti didattici, scientifici e organizzativi del Corso, purché non introducano nuovi obblighi, competenze, scadenze o effetti giuridici, possono essere approvati e aggiornati dal Collegio nel rispetto del presente Regolamento e delle procedure del Conservatorio. La modulistica e le istruzioni aventi natura amministrativa, contabile, fiscale o patrimoniale, comprese quelle relative alle missioni, agli acquisti, ai rimborsi, all'utilizzo del budget individuale e alla rendicontazione delle spese, sono invece adottate e aggiornate dagli organi e dagli uffici competenti del Conservatorio. Il Collegio può formulare proposte e indicazioni in ordine ai contenuti scientifici e formativi di tali modelli, senza sostituirsi alle competenze amministrative istituzionali. Tutti i modelli e i documenti operativi sono pubblicati o resi disponibili attraverso i canali istituzionali del Corso e del Conservatorio.
10. Fino all'approvazione dei modelli operativi previsti dal presente Regolamento, le domande, le relazioni e le comunicazioni possono essere presentate utilizzando la modulistica istituzionale già disponibile oppure, in sua assenza, in forma libera, salvo che la normativa o le procedure amministrativo-contabili vigenti richiedano obbligatoriamente l'impiego di uno specifico modello. Resta fermo l'obbligo di utilizzare gli specifici modelli prescritti dalla normativa o dalle procedure amministrative, contabili e fiscali vigenti. La mancata disponibilità di un modello non può impedire l'esercizio di un diritto o la presentazione tempestiva di una richiesta quando l'impiego di uno specifico modello non sia obbligatorio.
11. Il Conservatorio assicura la pubblicazione del testo vigente del Regolamento, dei relativi allegati e della modulistica applicabile. In caso di modifiche, è resa disponibile una versione coordinata e aggiornata del testo.
12. Le denominazioni di ruoli, funzioni e qualifiche utilizzate nel presente Regolamento sono da intendersi riferite a persone di ogni genere. Nella redazione degli atti applicativi è promosso l'uso di un linguaggio chiaro, accessibile, rispettoso e inclusivo.

ALLEGATO 1

Composizione del Collegio alla data di approvazione

- **Componenti AFAM italiane ed estere (se non specificato, Conservatorio di Brescia):**
  - Isaac Alonso Molina (Koninklijk Conservatorium Den Haag)
  - Tiziana Affortunato
  - Alberto Baldrighi (Coordinatore del dottorato)
  - Stefano Bertoli
  - Attilio Cantore
  - Paolo Cavallo (sez. di Darfo Boario Terme)
  - Andrea Mastroni (sez. di Darfo Boario Terme)
  - Alberto Martini
  - Marcello Mazzetti (Vicecoordinatore del dottorato)
  - Stefano Molardi
  - Pierangelo Pelucchi
  - Massimo Priori
  - Gabriele Rocchetti
  - Boris Savoldelli
  - Orazio Sciortino
  - Livio Ticli (Conservatorio di Musica "A. Scontrino" di Trapani)
- **Componenti professori universitari:**
  - Giacomo Albert (Università di Torino, DFSE)
  - Nicola Badolato (Università di Bologna, DAr)
  - Giulia Gabrielli (Libera Università di Bolzano, FSF)
  - Elisa Sala (Università di Brescia, DICATAM)
  - Franco Tomasi (Università di Padova, DiSLL)
- **Componenti da istituzioni culturali:**
  - Federica Bolpagni (MuSa)
  - Andrea Crescini (Ateneo di Scienze Lettere e Arti di Salò)
  - Elena Lissoni (Ricercatrice Indipendente)
  - Lucia Signori (Archivio Storico Diocesano di Brescia)
  - Sara Taglietti (URFM, Milano)